

# Cronache dal Foro Parmense

Anno XXIX numero 3 – ottobre 2020

Periodico quadrimestrale a cura dell'Ordine degli Avvocati di Parma.



Autorizzazione del Tribunale di Parma n. 14 del 10 giugno 1992. - Spedizione in abbonamento postale - art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Parma - Direttore responsabile: avv. Giuseppe Negri



un numero  
di emozione,  
riflessione  
e memoria

Buon Natale

## SOMMARIO

**pag. 3 editoriale**

**pag. 4 COVID:**

- pag. 4 processo civile
- pag. 8 rito del lavoro
- pag. 10 sistema penale
- pag. 11 udienza da remoto  
e discussione  
orale tributaria

pag. 16 donne e pandemia

**pag. 20 attività del Consiglio e aggiornamento albi**

**pag. 21 PROSPETTIVE:**

pag. 21 2020: anno degli avvocati  
minacciati nel mondo

pag. 23 AIGA – AGAP  
nulla sarà come prima

pag. 25 URCOFER  
nulla sarà come prima

pag. 27 IA – intelligenza artificiale  
per avvocati

**pag. 29 INSERTO (in ricordo di Giacomo Voltattorni):**

pag. 29 memoria

pag. 31 equo compenso

pag. 37 segnali di fumo

**pag. 45 PROSPETTIVE (continua):**

pag. 45 Camera Civile  
(in forma d'intervista)

pag. 49 Cassaforense in tempo di covid

**pag. 54 diritto ed opera lirica 2:**

**i contratti nel mondo del melodramma**

**pag. 57 giurisprudenza disciplinare**

chiuso in redazione il 9 dicembre 2020

Comitato di redazione:

avv. prof. Luigi Angiello avv. Nicola  
Bianchi avv. Simona Cocconcelli avv.  
Angelica Cocconi avv. Alberto Ma-  
gnani avv. Matteo Mancini

Hanno collaborato a questo numero:

avv. prof. Luigi Angiello  
avv. Mauro Cellarosi (URCOFER)  
avv. Gaetano Ciancio  
avv. Angelica Cocconi  
avv. Cecilia Cortesi Venturini  
avv. Luca De Riso (AIGA Parma)  
avv. Alberto Magnani  
avv. Matteo Mancini  
avv. Francesco Mattioli

avv. Michele Megha  
avv. Fabio Mezzadri  
(Camera Civile Parma)  
avv. Virginia Mori (AGAP)  
avv. Maria Rosaria Nicoletti  
avv. Fulvio Villa  
avv. Giacomo Voltattorni (1935 – 2020)  
avv. Paolo Zucchi

Nota redazionale generale

l'esame delle situazioni  
originate dalla pandemia in  
perenne evoluzione si riferisce  
a metà novembre.





# Avvocatura oggi

## EDITORIALE

di Simona Cocconcelli

Siamo in piena Fase quattro  
e l'inverno appena iniziato forse ci sembrerà  
il più lungo e incerto del nuovo millennio.  
Siamo in pieno coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5 della mattina.

L'Avvocatura oggi, nell'anno MMXX, risulta generalmente compatta, ma in difficoltà, in una trasformazione generazionale e culturale, non sempre o malamente ascoltata e purtroppo anche rappresentata. Abbiamo un contesto caratterizzato da problemi pratici, incertezze tecnologiche e qualche meritevole virtù. Dobbiamo necessariamente guardare più lontano e ne siamo capaci: vi sono opportunità all'orizzonte e così anche nel nostro presente che contraddistingue questo periodo che ormai segna l'anno 0, ovvero quello che ormai per molti cambierà il nostro mondo, le nostre abitudini e le nostre vite. Dovremo ben valutare quello che stiamo vivendo ed affrontando, perché la pandemia ci darà il nuovo contesto della nostra professione.

Questa nuova dimensione di emergenza e allarme sociale ci costringe a riformulare priorità, riorganizzarci negli studi e ottimizzare i costi sempre tutelando il "diritto di difesa" e la possibilità di discutere adeguatamente le cause in presenza o da remoto telematicamente. Tra le difficoltà, a volte troppe, annoveriamo quelle per entrare nelle cancellerie ed ottenere una copia di atti. Ci sentiamo a volte i primi e a volte gli ultimi della fila.

Per continuare a lavorare saremo costretti per volontà o necessità a valutare la c.d. "delocalizzazione" e "dematerializzazione" dell'attività professionale e dello studio legale. Ci dovremo spingere a ridisegnare i nostri confini e le nostre relazioni con gli altri.

La "selezione naturale" tecnologica e digitale, che segnerà sempre più il nostro tempo, favorirà i giovani e costringerà gli altri a reinventarsi.

Mi ha colpito leggere una riflessione di Luigina Mortari, docente di Epistemologia all'Università di Verona, sulla parola "cura" che riferita a questo tempo di covid-19 evoca subito l'assistenza medica ai malati, ma non è solo questo. Il tema della cura viene elevato al centro della nostra esistenza: "Noi siamo le cose di cui ci prendiamo cura", (cit. filosofo Martin Heidegger). Siamo immersi in un mondo fatto di altri. Salvaguardando l'altro, proteggerò anche me stesso. Ci stiamo rendendo conto che sussiste una dipendenza ineliminabile tra le persone. La capacità di curare e la prospettiva della cura ci mette dalla parte giusta: si dovrà raggiungere la sapienza di convivere interconnessi inevitabilmente con gli altri.

Mi preoccupa apprendere del rinvio dell'esame da avvocato. Abbiamo la responsabilità delle nuove generazioni di avvocati

che saranno i primi a cogliere gli effetti della trasformazione se sapranno essere pronti a cogliere le future occasioni e capire l'importanza della professione nel nuovo contesto.

Siamo votati a dare importanza a ciò che facciamo, alle azioni che compiamo e che strutturano il nostro modo di essere. Occorre una grande passione per la verità, incerta e faticosa dell'esistenza umana. Oggi la strada pare impervia e ostile, ma va invece percepita come opportunità di crescita e di svolta.

La vita al tempo del covid-19 ci impone il distacco dalle persone care, non solo nel divieto di dare la mano e di abbracciare l'altra/o, ma anche nel dover salutare talvolta prematuramente amici, parenti e cari Colleghi. Questa pandemia si è portata via anche un pezzo di Avvocatura e una parte dell'anima di queste Nostre Cronache: con questo numero saluteremo, ringrazieremo ed abbracceremo, nell'inserito centrale, lo scrittore Avv. Giacomo Voltattorni che con la sua passione per la cultura e per la storia ci ha regalato tante pagine ironiche e intense, di puro diritto.

Molto sarà diverso da prima. Prepariamoci, dobbiamo avere pazienza, abbiamo tutti gli strumenti per prenderci cura della nostra professione e dimostrare che l'Avvocatura c'è: è pronta al cambiamento nonostante l'emergenza covid-19. E finalmente inizierà un altro anno. Ti aspettiamo 2021, pieni di speranza.









pignoramento notificato dal 25/11/2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto

A partire dal mese di luglio 2020 è ripresa la celebrazione delle **vendite delegate** sia da parte degli Avvocati che da parte dei Notai. In particolare per esigenze di sicurezza e al fine di assicurare il distanziamento sociale le vendite immobiliari delegate agli Avvocati vengono tenute non più presso i locali dell'Organismo di Mediazione ma presso i locali di I.V.G. Parma che ha messo a disposizione gratuitamente fino al 31/12/2020 alcune stanze di diverse metrature che vengono utilizzate a seconda delle esigenze e del numero di offerenti.

Per quanto attiene i **pignoramenti presso terzi**, con decorrenza 8 giugno 2020 sono ricominciate le udienze "in presenza" e a partire dal 15 giugno 2020 è entrato in funzione un programma informatico per la prenotazione on line delle udienze di pignoramento presso terzi tramite il sito del Tribunale di Parma. Con provvedimento 8 agosto 2020 il Presidente del Tribunale, accogliendo le richieste formulate dal Consiglio dell'ordine con nota 29 luglio 2020, ha disposto che a decorrere dal mese di novembre 2020 le udienze di esecuzione presso terzi si tengano, oltre che nelle giornate consuete di lunedì e giovedì, anche nella giornata di mercoledì dalle ore 11 alle 13,30 e dalle ore 14 alle ore 16,30. Con nota 9 novembre 2020, il Dott. Giuseppe Monaco, in funzione di G.E. ha però rilevato il mancato rispetto del procedimento di prenotazione on line che prevede che dapprima venga individuata

l'udienza tramite la piattaforma "Asta Legale" e che, solo all'esito, la stessa venga indicata in atto di citazione per pignoramento presso terzi; al contrario accade di frequente che vengano indicate in atti udienze di propalazione non individuate precedentemente tramite piattaforma e con orari errati, ciò che comporta gravi problemi sia in termini di maggior carico di lavoro delle cancellerie sia di impossibilità di rispettare il sistema di trattazione di non più di 6 udienza ogni ora, con evidenti sovrapposizioni e impossibilità di consentire una fruttuosa trattazione delle udienza nel rispetto delle norme emergenziali in essere. Il Dott. Monaco ha dunque disposto che a far data dalla suddetta nota, l'iscrizione dei procedimenti senza previa prenotazione su piattaforma non potrà consentire la trattazione degli stessi all'udienza indicata in citazione, con conseguente ricalendarizzazione ad altra data. Gli avvocati sono dunque invitati a rispettare la procedura di fissazione d'udienza con preventiva individuazione della stessa tramite portale.

#### **SFRATTI**

Con provvedimento 06/10/2020 il Giudice Onorario Dott. Benedetti ha disposto che le udienze di convalida di sfratto saranno tenute e chiamate in gruppi di 9 procedimenti all'ora in ordine di iscrizione a ruolo, tenendo presente che i procedimenti in cui è parte ACER, già fissati per le ore 11:00 come da calendarizzazione, saranno tenuti nell'ultimo gruppo

E' stato già predisposto e pubblicato sul sito istituziona-

le dell'Ordine degli Avvocati il calendario delle udienze di convalida di licenza e sfratto da gennaio a dicembre 2021. Anche il prossimo anno le udienze si terranno il lunedì dalle ore 9 e segg. per gruppi di 8 ogni ora seguendo il ruolo del giorno (che verrà pubblicato ogni settimana sul sito dell'Ordine). Le udienze Acer saranno trattate sempre nell'ultimo gruppo - prime udienze ore 9, prime udienze ACER ore 12.

Si segnala infine che il D.L. n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020, (cd. Decreto Rilancio) ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2020 della sospensione delle procedure di esecuzione degli sfratti sia per morosità che per fine locazione.

#### **PROCEDURE FALLIMENTARI**

In mancanza di nuovi interventi successivi al 31/07/2020, si rimanda alle linee guida individuate dai Giudici Delegati con provvedimento Sez. Fall. Tribunale di Parma del 06/05/2020

Angelica Cocconi

#### **VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

Su pressante insistenza anche da parte del Consiglio in carica, per tentare di risolvere l'annoso problema delle file nell'androne del Tribunale per accedere alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, da pochi giorni vi è un'interessante novità, alle spalle del box vetrato sede delle guardie giurate, in quello che un tempo doveva esser l'impor-





tante corridoio rinascimentale che conduce alla stanza "Corte d'Assise", da anni magazzino a cielo aperto ove i fascicoli vengono dimenticati in quei poco edificanti quanto malconci armadietti, spesso lasciati aperti così che il contenuto è accessibile a chiunque vi passi nei pressi, è stata realizzata la tanto auspicata area informazioni per alleggerire la predetta Cancelleria della Volontaria Giurisdizione; l'accesso è comunque regolamentato e fruibile su appuntamento prenotabile a mezzo mail, qui ora, grazie al pc collegato in rete e al gestionale interno, vengono date le indicazioni sia agli avvocati sia ai non avvezzi cittadini che al momento, per una qualunque richiesta, necessitano di innumerevoli giri, spesso a vuoto o comunque non risolutivi, per ottenere l'evasione della pratica richiesta.

Per quanto attiene ai nuovi depositi, si sottolinea la necessità di allegare copia dell'avvenuto pagamento del contributo unificato e/o della marca anticipazione forfettaria, meglio conosciuta come "marca da 27" eseguiti per mezzo del pagamento te-

lematico (la cui facilità, compatibilmente con l'efficienza dei sistemi informatici, è a prova di avvocato non esperto nell'utilizzo dei programmi, basta entrare nel sito [pst.giustizia.it](http://pst.giustizia.it), ricordandosi di aver inserito la propria chiavetta nel pc, in alto cliccando su "login" si potrà accedere alla maschera in cui immettere il PIN (è scritto sulla schedina che abbiamo ricevuto assieme alla chiavetta) e seguire le indicazioni, generato il pdf di avvenuto pagamento, basta salvarlo e allegarlo come un qualunque documento, senza obbligo di firma digitale.

Le udienze dai Giudici Tutelari necessitano e continuano a esser tenute di persona nella stramaggioranza dei casi.

L'accesso pare esser ben distribuito e non vi sono casi di accertato pericolo di assembramenti, sono state segnalate udienze tenute nei banchi dell'aula "Corte d'Assise" per assicurare le necessarie distanze tra i tanti presenti.

Circa la liquidazione degli arretrati per gli amministratori giudiziari, si è dato gran impulso affinché i Giudici Tutelari mettano mano alle richieste e comunichino alla Cancel-

leria le somme da liquidarsi, al riguardo si è voluto enfatizzare circa il quantum che pare non esser sempre congruo all'opera e all'impegno svolto, anche di ciò siamo stati rassicurati che in futuro si porrà maggior attenzione in sede liquidatoria.

## GIUDICE DI PACE CIVILE

Le udienze si svolgono in presenza, vi è la necessità di annunciarsi stando nel pianerottolo delle cancellerie prima di poter accedere alle stanze dei Giudici di Pace; il sistema telematico non è ancora disponibile e a ciò si è potuto sopperire, almeno in parte, con una importante novità: il deposito degli atti a mezzo mailpec. Continuano le difficoltà circa la fissazione di appuntamenti in Cancelleria che al momento non sono risolti, così come pare difficoltoso il distanziamento in caso di udienze con più partecipanti.

Matteo Mancini











# L'udienza da remoto e la discussione orale nel processo tributario

in tempi di COVID-19



Se non fosse gravemente irrispettoso per le vittime e per tutti quanti stanno lottando e soffrendo a causa del virus che ha indubbiamente sconvolto le nostre abitudini di vita, si potrebbe senz'altro affermare che per il processo tributario telematico vale il vecchio adagio "Non tutti i mali vengono per nuocere":

Sì, perché è innegabile che l'emergenza epidemiologica, ed in particolare la necessità del distanziamento fisico, abbia dato un impulso forse decisivo verso la sua piena realizzazione.

Nell'ultimo numero di *Cronache* ci eravamo lasciati (*Il processo tributario a Parma al tempo del coronavirus*, Lorenzo Bianchi) con il processo tributario trascurato in mezzo a un guado, ormai avviato all'abbandono delle sponde sicure (perché conosciute) del processo c.d. analogico, ma non ancora approdato completamente e definitivamente a quello telematico.

Oggi possiamo dire che anche l'ultimo tassello, e cioè l'udienza da remoto, è a portata di mano, essendo state emanate finanche le regole tecnico-operative per la sua concreta attuazione. Ovviamente, come in tutte le fasi di cambiamento, dovranno essere rimosse le ultime resistenze di un apparato burocratico non sempre adeguato e disponibile, la pigrizia mentale di chi (si spera in pochi)

si ostina ad opporsi ad un futuro ineluttabile, le lacune organizzative e logistiche, una distribuzione non omogenea delle risorse strumentali informatiche. Anche se, da interviste giornalistiche (ma solo da queste) il popolo apprende che le dotazioni informatiche sarebbero adeguate (pare anche senza distinzioni d'Italie). Ma la strada è ormai tracciata e l'udienza da remoto, prevista dall'art. 16, comma 4, del d.l. 119/2018 (comma ancora modificato, peraltro, dall'art. 135 del d.l. 34/2020, c.d. "Decreto rilancio", in fase di conversione), a questo punto sembra diventare realtà.

Sono di circa un mese fa i provvedimenti n. 186 e 187 del 15 ottobre 2020, con cui il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso pareri favorevoli in merito agli schemi di decreto direttoriale predisposti dal MEF sulla redazione delle regole tecnico-operative per la redazione e il deposito dei provvedimenti giurisdizionali digitali nel processo telematico (n. 186) e su quelle per lo svolgimento delle udienze da remoto (n. 187), con alcune osservazioni<sup>1</sup>.

.....  
 1 Con il provvedimento n. 186 il Garante osserva che lo schema di decreto è volto ad agevolare il passaggio dai documenti cartacei a quelli integralmente digitali, uniformando formato e modalità di redazione dei documenti e fornendo un aiuto all'attività decisionale dei giudici attraverso il rapido accesso alle informazioni della lite e al fascicolo processuale durante la redazione del provvedimento. Inoltre, il Garante rileva che i servizi sono esposti su canali sicuri e le novità introdotte innalzano il livello di sicurezza e di affidabilità del PTT, rafforzando il processo di

Questo era lo stato dell'arte al 28 ottobre 2020 sul fronte del processo tributario telematico, diciamo così, "ordinario", almeno fino alla firma del d.l. 28.10.2020, n. 137, emanato nell'ambito della normativa emergenziale covid-19. In particolare con l'art. 27, intitolato "Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario", il legislatore ha inteso regolare il flusso e l'organizzazione delle udienze nel periodo di emergenza.

L'art. 27 citato ha, sin da subito, suscitato dubbi e perplessità tra gli operatori, a causa

predisposizione in formato digitale degli atti e rispettando le misure previste dal d.P.C.M. del 13 novembre 2014.

All'esito di tali osservazioni, il Garante Privacy esprime il suo parere favorevole, con alcune osservazioni relative all'opportunità di fare riferimento in tema di oscuramento e conservazione dei dati personali all'art. 52, d.lgs. n. 196/2003.

Con il provvedimento 187 il Garante:

- quanto alla piattaforma tecnologica individuata (Skype for business), ha osservato che dev'essere resa più chiara la circostanza che la piattaforma tecnologica individuata per lo svolgimento delle udienze a distanza utilizza solo infrastrutture poste all'interno del SIF del Ministero, individuando i requisiti tecnici e di sicurezza che devono essere rispettati dai dispositivi utilizzati per il collegamento;
- quanto alle modalità di partecipazione alle udienze, ha osservato che è necessario specificare che sarà generato un link diverso per ogni udienza a distanza e che esso sarà strettamente personale e non cedibile ai terzi, invitando a valutare l'adozione di misure organizzative in vista dell'accertamento dell'identità dei soggetti al momento del collegamento ai fini della partecipazione all'udienza;
- ha osservato che nulla è previsto circa l'informativa sul trattamento dei dati personali, che andrebbe fornita agli interessati in una fase precedente alla partecipazione;
- in relazione alle misure adottate per la sicurezza del trattamento, il Garante ritiene necessario che le misure tecniche e organizzative predisposte a tal fine siano individuate in un apposito disciplinare tecnico sulla base di un'adeguata valutazione di impatto sulla protezione dei dati.





'D COVID COVID

della difficoltà di lettura di alcuni passaggi, a cominciare dal periodo di vigenza della norma speciale, valida non fino ad una data prestabilita, bensì *“Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario”*.

I Colleghi che leggono si saranno già resi conto dell'indeterminatezza della norma, che non permette di circoscrivere con precisione il periodo di vigenza, ma sorvoliamo pure su questo aspetto, limitandoci a rilevare in concreto sicuramente applicabile la norma in questo momento e quantomeno fino a quando saranno in vigore le zone colorate d'Italia.

Più urgente, per chi ha un giudizio tributario in corso o addirittura un'udienza pubblica o in camera di consiglio già fissata, è sapere esattamente come comportarsi. E anche qui l'art. 27 non è un esempio di chiarezza.

Si comincia col prevedere l'autorizzazione, da parte del Presidente della Commissione provinciale o regionale, allo svolgimento delle udienze, anche solo parzialmente, da remoto. Il decreto di autorizzazione è da comunicare (la norma non dice se alle parti, ai Presidenti di sezione o ad

entrambi) almeno cinque giorni prima dell'udienza. Se è disposta l'udienza da remoto, la segreteria comunica alle parti, almeno tre giorni prima dell'udienza, l'ora e le modalità di collegamento.

Tutto bello, ma abbiamo visto che l'udienza telematica non è ancora pienamente operativa nel processo tributario.

Il legislatore dell'art. 27 se ne rende conto nel secondo comma, laddove prevede che *“in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione”*.

Comincia così l'evidente travaglio dell'estensore della norma, combattuto tra il tentativo di salvare l'opzione della discussione pubblica (prevista, seppur su richiesta, dall'art. 33 del d.lgs. 546/1992) e la necessità di assicurare una certa speditezza nella trattazione delle cause in un periodo in cui si impone il distanziamento personale.

Travaglio reso evidente dall'inciso *“I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti”*. Ci si riferisce all'udienza da remoto o all'udienza sulla base degli atti? Se nel primo caso, infatti, la specificazione potrebbe avere un senso, non l'avrebbe invece

nel secondo: non si comprende come si possa essere considerati presenti se la presenza (anche da remoto) non è prevista. Si potrebbe non esagerare con i cavilli e concordare, quindi, sul fatto che l'inciso si riferisca all'udienza da remoto, se non fosse, come si vedrà, che più avanti l'art. 27 usa lo stesso inciso per la trattazione scritta a seguito di rinvio a nuovo ruolo.

Comunque ricapitoliamo: se viene comunicato alla parte che il suo ricorso o l'appello passerà in decisione allo stato degli atti, essa, se ritiene utile, opportuna o necessaria una discussione orale, può sempre chiederla con apposita istanza.

Tutto risolto, quindi? Niente affatto.

Infatti, anche *“nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica”*.

Come si vede, l'udienza in presenza (fisica) non è nemmeno contemplata, anzi viene da dire che sia implicitamente vietata, se è vero che:

- nelle premesse dell'art. 27 non si prevede in alcun modo, per esempio, che, ove le condizioni strutturali e logistiche dei locali dove si svolgono le udienze lo permettano, le udienze o parte di esse possano svolgersi, anche parzial-





COVID COVID

mente, in presenza (fisica);

- l'istanza di discussione è evidentemente intesa come istanza di discussione solo da remoto;

- l'alternativa è tra processo allo stato degli atti e trattazione scritta con possibilità di deposito di ulteriori atti (scritti, appunto).

E anche nel caso in cui non sia possibile rispettare i termini sopra visti, *"la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio"*. Dell'inutilità (se non addirittura dell'illogicità della presunzione di presenza delle parti si è già detto.

Sta in fondo qui, nel non detto di questo passaggio, l'unica fioca possibilità di discussione orale: da un lato, infatti, la trattazione scritta è solo una possibilità e, se il rinvio a nuovo ruolo dovesse poi portare alla (ri)fissazione dell'udienza in un periodo in cui l'emergenza covid fosse passata, nulla vieterebbe (anzi, s'imporrebbe) alla Commissione di optare per l'udienza pubblica (quindi in presenza) ai sensi dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. 546/92.

E' anche vero, però, che, laddove non fosse possibile l'udienza da remoto e alla data di rinvio non fosse ancora passata l'emergenza, il grado di giudizio si concluderebbe con una trattazione scritta, quindi senza la possibilità di discutere oralmente (da remoto o in

presenza) la causa. E questo è il *punctum dolens* del sistema che, secondo parte della dottrina, costituirebbe un *vulnus* del principio di oralità, sempre da garantire.

In realtà sulla questione, divenuta centrale nel dibattito sull'art. 27, si fa (volutamente?) tanta confusione, visto che non esiste, nel nostro ordinamento, un diritto generalizzato all'oralità processuale. L'art. 111, comma 2, Cost., si limita a riconoscere il diritto a un *"contraddittorio tra le parti in condizioni di parità"*; giusto contraddittorio che può anche essere assicurato da un processo scritto, sempre che siano assicurate appunto le condizioni di parità tra le parti. Ma proprio su un'evidente disparità di fatto delle posizioni processuali tra Amministrazione finanziaria e cittadino fondano la propria tesi i sostenitori del diritto all'oralità nel processo tributario.

Il nostro ordinamento tributario, sotto entrambi i profili di diritto sostanziale e processuale, è costellato di presunzioni a favore del Fisco (contro le quali spesso la prova contraria è estremamente difficile) e di inversioni dell'onere della prova in danno del contribuente; nel processo tributario non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale (art. 7, comma 4, d.lgs. 546/92) e le dichiarazioni del contribuente sono ritenute avere (orientamento consolidato; tra le tante, Cass. 20979 e 20980 del 16.10.2015). Ben si comprende, allora, come il momento di discussione orale possa risultare a volte fondamentale

per la difesa della parte privata, specie in situazioni processuali in cui la difficoltà di provare in via esclusivamente documentale abbia potuto danneggiare la posizione del cittadino. Soprattutto se si considera che, per diversi anni dall'entrata in vigore del d.lgs. 546/92, il sistema è stato ulteriormente sbilanciato dalla possibilità solo per il Fisco di utilizzare le dichiarazioni di terzi; disparità poi attenuata dalla Corte di Cassazione (da ultimo Cass., ord. 24531/2019), che ha ammesso anche per il contribuente tale opzione. Le dichiarazioni di terzi sono liberamente valutate dal giudice quali elementi indiziari, ma è comunque innegabile il diverso peso specifico che nella pratica esse hanno, se contenute in un processo verbale di constatazione. Ecco perché, pur restando l'udienza in camera di consiglio la conclusione fisiologica del processo tributario, il diritto all'opzione per la discussione in pubblica udienza, prevista dall'art. 33/546 sopra citato, sarebbe da garantire in ogni caso.

Fin qui il ragionamento non fa una grinza, ma si va oltre quando si afferma che l'oralità può essere garantita solo in presenza. Al contrario, proprio il divieto di prova testimoniale rende superflua la presenza fisica all'udienza, non essendo necessario che il giudice colga, oltre le parole, anche la postura, il linguaggio del corpo, gli sguardi per formare il proprio convincimento. Nel processo tributario, a mio modo di vedere, l'oralità è assolutamente garantita anche







COVID COVID

dovrà essere valutata alla luce della "rilevanza, novità, complessità della questione, del suo valore, del numero di documenti da esaminare e quant'altro ritenuto utile" al suo accoglimento.

Infine, il CPGT invita i Presidenti delle Commissioni alla stipula di protocolli condivisi con gli Uffici finanziari e gli Ordini professionali.

Una lettura tutto sommato equilibrata, che cerca di non negare a priori l'oralità di discussione e che si spera possa costituire quantomeno una omogeneizzazione dei comportamenti della Commissioni tributarie sul territorio nazionale, anche se, ad onor del vero, al momento passata quasi inosservata.

In uno scenario del genere, dove molto è di fatto lasciato alle iniziative delle singole Commissioni tributarie, era ovvio attendersi interventi in ordine sparso; e così è stato.

Con decreto del 3.11.2020, il Presidente della C.T.P. di Parma ha recepito il contenuto dell'art. 27, tenendo a precisare che "allo stato attuale non appare possibile optare per un generalizzato collegamento da remoto per lo svolgimento delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio, attesa la mancanza di normazione secondaria sulle concrete modalità di svolgimento in tal modo delle udienze pubbliche e la necessità di previa sperimentazione sulla effettiva idoneità ed efficienza in fase di collegamento delle dotazioni informatiche di cui dispone l'ufficio; che per-

tanto, salvo possibili variazioni ulteriori, è necessario disporre che le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, od in sede camerale con comparizione delle parti, siano trattate in forma scritta con le modalità previste dal comma 2 del citato art. 27". L'udienza da remoto è stata comunque prevista tra le possibilità di svolgimento dell'udienza.

A dimostrazione che tale possibilità non è, però, così scontata, si considerino a titolo d'esempio:

- il decreto del 2.11.2020 del Presidente della C.T.R. di Bologna, secondo cui "allo stato non può disporsi che le udienze pubbliche e in camera di consiglio si svolgano da remoto, in quanto le dotazioni informatiche della Giustizia Tributaria non lo consentono", decreto poi integrato, a seguito dell'introduzione delle regole tecnico-operative del MEF, da altro decreto del 21.11.2020 con cui sono state dettate le regole per le (sole) camere di consiglio da remoto;

- il decreto del Presidente della C.T.P. di Agrigento, secondo cui "non è possibile, in atto, attivare la modalità di svolgimento delle udienze da remoto con le modalità di cui all'art. 16 del D.L. n. 119/2018"; decreto confermato da specifici decreti dei Presidenti di sezione con i quali sono state rinviate le udienze già fissate in periodo emergenziale, "considerata l'impossibilità di composizione del collegio nel periodo emergenziale".

Quanto al rinvio a nuovo ruolo, il Presidente della C.T.R. della Lombardia -in risposta ad una nota congiunta del 13.11.2020 degli Ordini degli avvocati e dei dottori commercialisti di Milano- con decreto 17.11.2020 ha disposto che, ove non sia possibile effettuare l'udienza da remoto, i presidenti di collegio valuteranno, su richiesta di parte, l'opportunità di disporre il rinvio dell'udienza ai fini di poter discutere la controversia in pubblica udienza con la presenza fisica delle parti. Di tenore simile, ma leggermente più restrittivo, il decreto con cui il Presidente della C.T.R. del Veneto ha integrato il precedente decreto del 30.11.2020, prevedendo che le parti possano chiedere il rinvio dell'udienza a data successiva all'emergenza solo per gravi e giustificati motivi, quando risultino inadeguati i riti alternativi.

Si spera, comunque, che anche le Commissioni più ritrose ad accettare la novità rivedano le loro posizioni.

Gaetano Ciancio











DC

SV.



## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Dal 24 giugno al 9 dicembre 2020 il Consiglio si è riunito ventun volte in collegamento audio/video.

Elenco dei Consiglieri collegati

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| avv. Simona Cocconcelli      | n. 21 |
| avv. Daniela Bandini         | n. 21 |
| avv. Stefano Squarcina       | n. 21 |
| avv. prof. Luigi Angiello    | n. 21 |
| avv. Lorenzo Bianchi         | n. 21 |
| avv. Angelica Cocconi        | n. 21 |
| avv. Fabrizio Ferri          | n. 18 |
| avv. Maria Carla Guasti      | n. 21 |
| avv. Matteo Mancini          | n. 21 |
| avv. Matteo Martelli         | n. 19 |
| avv. Francesco Mattioli      | n. 16 |
| avv. Michele Megha           | n. 21 |
| avv. Fabio Mezzadri          | n. 21 |
| avv. Maria Rosaria Nicoletti | n. 21 |
| avv. Alessandra Palumbo      | n. 20 |

## OPINAMENTO PARCELLE

Dal 24 giugno al 9 dicembre 2020 l'apposita commissione consiliare (ovvero il Consiglio) ha espresso n. 64 pareri di congruità.

Nello stesso periodo sono stati esperiti tentativi di conciliazione:

- due riusciti; due non riusciti; uno rinunciato; uno revocato

## ESPOSTI

Dal registro dei reclami nei confronti degli iscritti al 24 giugno al 9 dicembre 2020: sono pervenuti 35 esposti, tutti trasmessi al CDD di Bologna.

## RICHIESTE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Decisioni delle delibere consiliari dal 24 giugno al 9 dicembre 2020

istanze pervenute n. 210 di cui

- n. 177 ammesse
  - n. 10 non ammesse
  - n. 1 inammissibile
  - n. 2 ammessa con riserva
  - n. 20 in sospeso in attesa di integrazioni richiesta
- inoltre n. 10 istanze rinunciate o revocate, ammesse nell'anno corrente e precedenti.

## AGGIORNAMENTO ALBI

### ISCRIZIONI

CRISTIANO COSTANTINO LODDO, trasferimento da Elenco Speciale addetti agli uffici legali di enti pubblici all'Albo ordinario, delibera 7/7/2020;

STEFANO TAMAGNA, delibera 7/7/2020;

GIUSEPPE PADULA abogato alla sezione speciale avvocati Comunitari EU Stabiliti ex d.lgs. n. 96/01;

MARIA LAURA SIDERI, reinscrizione all'Elenco Speciale degli avvocati addetti ad uffici legali di enti pubblici per trasferimento da Reggio Emilia, delibera 13/10/2020 con anzianità maturate 8/1/2014;

MARIANNA TOSI, delibera 27/10/2020;

ALESSANDRA BETTATI, delibera 10/11/2020;

RICCARDO BORELLI, delibera 24/11/2020;

ANTONIO DE PRATA, delibera 1°/12/2020;

PAOLO CONTI, delibera 9/12/2020.

### CANCELLAZIONI

MAURIZIO PALLADINI, a domanda, delibera 30/6/2020;

BEATRICE ROSSI, a domanda, delibera 30/6/2020;

SANDRA PAONE, a domanda, delibera 21/7/2020;

BRUNO CAMAIORA, a domanda, delibera 28/7/2020;

LUCA MILANI, a domanda, delibera 2/9/2020;

SIMONA ZAMMARCHI, a domanda, delibera 8/9/2020;

CRISTIANO FERRARI, delibera 15/9/2020 per decesso avvenuto il 27/8/2020;

GAETANA RUSSO, a domanda, delibera 29/9/2020;

CRISTINA MANGIAROTTI, a domanda, delibera 6/10/2020;

ALBAROSA BALESTRIERI, a domanda, dall'Elenco Speciale degli avvocati addetti ad Uffici Legali di Enti Pubblici, con delibera 6/10/2020;

DAVIDE CONTI, a domanda, delibera 13/10/2020;

ADDOLORATA CARLETTA, a domanda, delibera 20/10/2020;

LORENZA SQUERI, per incompatibilità, delibera 27/10/2020;

FRANCESCO SAVI, per trasferimento a Milano, delibera 17/11/2020.

ANTONELLA PRENCIPE, a domanda, delibera 24/11/2020;

GIOVANNELLA SALICE a domanda, delibera 1°/12/2020;

GIUSEPPE PIZZIGONI, a domanda, delibera 1°/12/2020;

GIACOMO VOLTATTORNI, delibera 1°/12/2020, per decesso avvenuto il 23.11.2020;

AZZURRA FORTINI a domanda, delibera 9/12/2020;

FEDERICA GENTILI, a domanda, delibera 9/12/2020.

Al 9 dicembre 2020 gli iscritti all'albo erano

**milleduecentosessantasei.**

### SOSPENSIONI

sospensione volontaria dell'avv. CONCITA NATOLA

### PRATICANTI AVVOCATI (dal 24 giugno al 9 dicembre 2020)

Iscritti n. 17

Cancellati n. 20

### PATROCINATORI LEGALI

Iscritti n. /

Cancellati n. 4

### PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO

Iscritti n. 1

Cancellati n. 2



# 2020

## anno dell'Avvocato in pericolo nel mondo

Con delibera del 17 gennaio 2020 il CNF ha proclamato l'anno 2020 "Anno dell'Avvocato in pericolo nel mondo".

Il CNF, in rappresentanza di tutta l'Avvocatura italiana, ha così inteso testimoniare il proprio impegno nella difesa del libero esercizio della professione di avvocato e cercato di sensibilizzare opinione pubblica ed Istituzioni sulla situazione di tutti gli avvocati che nel mondo subiscono intimidazioni, violenze ed ingiuste condanne per il solo fatto di esercitare con indipendenza il fondamentale Diritto alla difesa.

Da tempo, l'Avvocatura italiana è attiva con interventi e azioni decise in tutti quei Paesi in cui si registrano le più gravi violazioni dei Diritti umani, portando solidarietà ai colleghi minacciati, attraverso la diffusione di comunicati e appelli indirizzati alle Autorità Governative e alle rappresentanze Istituzionali. Non solo, attraverso la partecipazione di Osservatori internazionali nei processi a carico di avvocati arrestati, le missioni all'interno delle carceri in cui sono ristretti, l'Avvocatura italiana testimonia costantemente il segno tangibile della propria presenza e vicinanza ai colleghi che in varie parti del mondo sono costretti a vivere la propria professione sotto minaccia.

In Paesi come la Turchia, l'Iran, le Filippine, la Cina, i Paesi Baschi, l'Honduras, l'Egitto, da ultimo il Pakistan sono infatti all'ordine del giorno le violenze e le intimidazioni contro gli avvocati considerati rei soltanto per il fatto di svolgere la propria

funzione.

L'interminabile lista dei nomi degli avvocati minacciati nel mondo non accenna ad arrestarsi, anzi attesta la crescita di questo preoccupante fenomeno che, come un vero e proprio virus antidemocratico, non conosce frontiere.

Gli avvocati vengono minacciati perché difendono in autonomia le libertà e i diritti delle persone, subiscono persecuzioni in quanto garanti dei fondamentali diritti della persona.

Negli Stati a regime autoritario, dove si colpiscono e si calpestano i garanti di tali diritti, al contempo si colpiscono e si calpestano i diritti stessi e insieme ad essi le persone che ne sono titolari. Gli arresti, le condanne e le uccisioni degli avvocati sono dunque strumentali alla negazione dei diritti civili dei cittadini e costituiscono un grave attacco ai Diritti fondamentali.

L'anno 2020, infettato dalla diffusione del pericoloso virus autoritario che attacca sempre più i Diritti umani in diverse parti del mondo e che rischia se non adeguatamente neutralizzato di estendersi ai precari equilibri di ogni Stato di diritto, ci ha consegnato il sacrificio di Ebru Timtik, in Turchia e più di recente di Hanan al-Barassi, in Libia: donne avvocate, uccise per l'affermazione del Diritto di difesa e la tutela dei Diritti umani nel loro Paese.

Il sacrificio di Ebruk Timtik, morta il 27 agosto 2020, dopo 238 giorni di sciopero della fame, assunta a simbolo per

la battaglia in favore dei Diritti umani, si inserisce nel contesto della brutale repressione operata in Turchia da un sistema giudiziario fortemente intimidito, condizionato e di fatto assoggettato al potere esecutivo. Le cifre della repressione contro gli avvocati riportate dal rapporto di *Arrested Lawyers Initiative* sulla persecuzione di massa degli avvocati in Turchia sono allarmanti: 605 arresti di avvocati e 345 condanne per complessivi 2.158 anni di reclusione nel periodo che va dal luglio 2016 al febbraio 2020.

Le richieste di misure provvisorie presentate alla Corte EDU in difesa degli avvocati Timtik e Unsal, non hanno sortito tuttavia l'effetto sperato. Infatti non ha avuto seguito per decesso dell'avvocata Timtik la prima istanza; come non è stata accolta la seconda, per l'avvocato Unsal, avendo la Corte Europea ritenuto, sulla base dei rapporti medici e delle informazioni acquisite, che non fosse sussistente un effettivo ed imminente pregiudizio per la vita dell'istante.

L'avvocato Unsal, il successivo 3 settembre, è stato liberato dalla Corte di Cassazione penale della Turchia che ha disposto la sospensione della pena per motivi di salute. Non è del tutto escluso che a indirizzare tale decisione sia stata la forte incidenza dell'onda emozionale dell'opinione pubblica e di tutta la Comunità internazionale, sdegnate in seguito alla notizia della morte di Ebruk Timtik. Si segnala che in concomitanza con la pubblicazione del presente contributo è giun-





# NULLA SARA' COME PRIMA

COVID COVID

La pandemia da Covid-19 e la conseguente necessità di distanziamento sociale hanno repentinamente velocizzato il processo di digitalizzazione sia della Pubblica Amministrazione che dei cittadini costringendo tutti noi ad adeguarci in pochissimo tempo e con urgenza per non rischiare di rimanere indietro.

Peraltro in molti casi le tecnologie erano già esistenti ma non venivano utilizzate appieno.

Ora invece sono diventate la normalità: riunioni su Zoom, webinar invece di convegni, incremento dell'uso della pec.

Anche la Giustizia si è dovuta adeguare e conformare alle prescrizioni del periodo attivando udienze da remoto o in trattazione scritta, depositi a mezzo pec prima non contemplati, prenotazioni online etc.

Riteniamo che per quanto riguarda i giovani avvocati, a parte un primo necessario adattamento, non sia stato particolarmente difficile adeguarsi. Si è trattato più che altro di imparare le nuove procedure.

Infatti molti di noi sono nativi digitali o hanno avuto a che fare con l'informatica fin dalla tenera età e quindi sono già pratici ed abituati ad un certo modo di ragionare.

Il salto dunque non è stato nel buio.

Questo rapido sviluppo tecnologico porterà senza dub-

bio molti vantaggi e benefici, una volta presa l'opportuna confidenza.

La digitalizzazione delle procedure e la possibilità di lavorare in ogni luogo (anche in quelli non canonici) renderanno il lavoro più veloce e più snello e sarà più facile ottimizzare il nostro tempo.

Potremo ridurre anche gli spostamenti superflui e di conseguenza i tempi morti ed i consumi, gestendo meglio il nostro tempo.

Potremmo raggiungere seppur in *conference call* i nostri clienti, consulenti e collaboratori ovunque essi siano mantenendo così i rapporti ed in qualche caso, con più tempo e risorse, l'Avvocato potrà concentrarsi sulla propria attività privilegiando la qualità del lavoro e l'aggiornamento professionale.

Quello che in altre realtà è il presente da anni per noi lo sta diventando ora.

Se da un lato l'aspetto tecnologico avrà senz'altro questi ed altri notevoli benefici, d'altra parte però dovremo stare attenti al fatto che questo sviluppo informatico non ci faccia perdere la nostra vera identità.

Se la tecnologia infatti ci aiuterà a risparmiare tempo, ad essere più efficienti, a ridurre i costi di gestione, cosa ne sarà dell'anima della nostra professione, costituita dalla difesa dei diritti di altri essere umani?

Interazione tra esseri umani, questa è la base del nostro lavoro. Se è vero che ormai da oltre un ventennio Internet ci ha "semplificato" la vita, ad esempio si fanno acquisti *on line*, acquistando sempre meno frequentemente nei negozi fisici, è altrettanto vero che gli esseri umani hanno sempre meno bisogno della cooperazione degli uni nei confronti degli altri. Risultato: le interazioni umane si riducono sempre di più.

Infine è arrivato lui, il Covid 19 (o Sars Cov2, se si preferisce il nome tecnico). Lui ci sta facendo credere che "digitale è meglio". Anche noi Avvocati, nel nostro quotidiano ne siamo stati coinvolti. Sicuramente si riesce a fare un numero maggiore di cose, si riescono a tagliare i costi per dei servizi che ora non sono più essenziali o che sono stati sostituiti dalla tecnologia (ad es. le nostre banche dati di giurisprudenza sono tutte *on line*, se compriamo un libro è solo per il nostro sacrosanto piacere di leggerlo e di sfogliarne le pagine, oltre che per abbellire le nostre librerie che sinceramente non sarebbero così belle con i tablet al posto dei libri). Ci si è resi conto che non è molto importante recarsi in Tribunale per svolgere le udienze (basta un pc ed un collegamento a qualche piattaforma per videoconferenze *on line*), non è importante, ad esempio eseguire gli accessi nelle cancellerie o presso qualsiasi ufficio, basta una connessione internet e possiamo fare tutto





# NULLA SARA' COME PRIMA

uno sguardo al presente ed uno al futuro di medio lungo termine



(prospettive in forma d'intervista all'**avv. Mauro Cellarosi**, già presidente del Consiglio dell'ordine di Ravenna ed attuale presidente dell'**URCOFER**, Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forense dell'Emilia-Romagna)

## LA SITUAZIONE DI OGGI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI IN REGIONE

Indubbiamente l'emergenza sanitaria COVID19 ha inciso sulla regolarità dell'attività giudiziaria.

Durante il lockdown della scorsa primavera la paralisi dell'attività processuale, anche per la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio, è stata quasi totale, poi è gradualmente ripresa.

Occorre tuttavia ben distinguere l'attività processuale da quella di cancelleria.

La prima è stata riattivata (tenendo conto delle precauzioni sanitarie) grazie al congiunto e proficuo impegno dei rappresentanti di Magistratura e Avvocatura (i Capi degli Uffici Giudiziari Circondariali e Distrettuali e i Presidenti degli Ordini). Si è trattato di un confronto continuo ed efficace, secondo la consolidata tradizione del ns. Distretto, che ha prodotto Protocolli operativi che hanno consentito la trattazione della gran parte dei processi. Risultato certamente non semplice, in considerazione di vincoli sanitari (che hanno inciso sulla piena fruibilità di molti Uffici Giudiziari) e della necessaria applicazione della novità rappresentata dalle udienze a trattazione scritta (nel settore civile) e "da remoto" attraverso piattaforma informatica.

Non altrimenti possiamo dire per le attività di cancelleria, per le quali, comunque, non si possono fare generalizzazioni sull'intero Distretto. Vi sono state, infatti, diverse differenziazioni, sia nella possibilità di accesso fisico ai locali, sia nella risposta alle istanze dell'Avvocatura e dell'utenza.

Probabilmente ha inciso l'ampia applicazione dello *smart working* (soprattutto nel primo lockdown) anche in assenza di strumenti tecnologici tale da consentire agli addetti di operare anche da casa.

Sotto questo aspetto, l'Avvocatura, non per sé stessa ma per i diritti e gli interessi che rappresenta, non può tollerare ritardi, inefficienze o applicazioni estemporanee dello *smart working*.

## COME SI VIVE OGGI L'EMERGENZA COVID19 DA PARTE DELL'UNIONE REGIONALE

La si vive con assoluta attenzione ai problemi, alle soluzioni normative e con l'obiettivo di realizzare una sintesi tra le situazioni dei vari Tribunali, spesso assai diverse.

Obiettivo non semplice da raggiungere, ma reso possibile dall'impegno degli Ordini degli Avvocati.

Approfitto, quindi, di questa occasione per ringraziare pubblicamente i Presidenti e i Consiglieri per la straordinaria dedizione alla causa: è stato certamente un periodo difficilissimo (purtroppo ancora non terminato) che ha comportato loro sacrifici personali.

C'è piena consapevolezza sia delle sofferenze, non solo fisiche, che la pandemia ha arrecato agli avvocati, sia dell'oggettivo impoverimento della ns. professione; tuttavia posso assicurare che gli Ordini e URCOFER proseguiranno nella loro opera per contribuire a superare l'emergenza.

Per fare questo ci vuole, ovviamente, solidarietà e unità d'intenti: ma l'Avvocatura ha gli anticorpi giusti e ce la farà!





# IA - intelligenza artificiale per avvocati

3V

La rule 1.1.8<sup>1</sup>, "Competenza", del codice di condotta dell'ordine degli Avvocati degli Stati Uniti d'America così recita: *"Per mantenere le conoscenze e le competenze necessarie, un avvocato dovrebbe tenersi al passo con i cambiamenti nella legge e nella sua pratica, compresi i benefici e i rischi associati alla tecnologia pertinente, impegnarsi in studi e istruzione continui e rispettare tutti i requisiti di formazione legale continua a cui l'avvocato è soggetto."*

Nel sistema statunitense, quindi, l'aggiornamento tecnologico degli avvocati è codificato come obbligo deontologico.

Il tema dell'intelligenza artificiale (IA)<sup>2</sup> in rapporto alla professione legale, ed alla Giustizia, offre letteralmente un'infinità di spunti: è un dato di fatto evidente che la tecnologia digitale applicata alla gestione di informazioni legali sia uno dei campi più promettenti che sono sorti nel processo di digitalizzazione globale in corso.

Se avete letto qualche approfondimento in merito all'IA avrete notato che tutti gli articoli sul suo impatto seguono una sorta di percorso obbligato: si parte con il timore della perdita di posti di lavoro precisando che al momento si tratta di sistemi che saranno/sono di ausilio a chi lavora e che, quindi, il rischio al momento è solo di non sapere, o poter, utilizzare tali sistemi.

1 [https://www.americanbar.org/groups/professional\\_responsibility/publications/model\\_rules\\_of\\_professional\\_conduct/rule\\_1\\_1\\_competence/comment\\_on\\_rule\\_1\\_1/](https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_rules_of_professional_conduct/rule_1_1_competence/comment_on_rule_1_1/)

2 Un sistema informatico che simula certi processi cognitivi della mente umana e consente ad un computer di completare funzioni basiche; quando applicata ad algoritmi, consente ai computer di interpretare dati, riconoscere situazioni ripetitive e formulare conclusioni. Ricorderete che all'Intelligenza Artificiale è stato dedicato il numero LXXXI di CRONACHE (febbraio 2019).

Si prosegue ammettendo che, nel medio periodo, comunque, una perdita di posti di lavoro è ineluttabile ma che automaticamente se ne creeranno di nuovi.

Infine si arriva al tema dell'uso dell'etica negli algoritmi di apprendimento e "ragionamento" automatico dei computer.

Lo stesso tipo di percorso possiamo seguirlo a proposito dell'impatto dell'Intelligenza Artificiale sulla nostra professione e la Giustizia ma più che previsioni incerte<sup>3</sup> di un futuro più o meno prossimo, vista la varietà delle situazioni presenti e visto che molti strumenti attualmente disponibili non sono utilizzabili nel nostro contesto per questioni di lingua od anche di disponibilità effettiva<sup>4</sup>, può essere più utile che ognuno di noi sappia cosa è disponibile al momento lasciando ulteriori valutazioni/previsioni ad un giudizio individuale.

Oltre a strumenti di automatizzazione evoluti a livello organizzativo (come i sistemi gestionali<sup>5</sup> o di fatturazione automatizzata<sup>6</sup>) quali sono, oggi, le attività prettamente legali nelle quali vediamo già coinvolto l'uso dell'intelligenza artificiale?

3 Rodney Brooks <http://rodneybrooks.com/the-seven-deadly-sins-of-predicting-the-future-of-ai/> ama citare la famosa legge di Amara "Tendiamo a sovrastimare l'effetto di una tecnologia nel breve periodo e sottovalutare l'effetto nel lungo periodo."

4 Se proverete a cliccare sui tanti link che sono contenuti in questa breve presentazione vi accorgete che, oltre ad una presentazione "statica" del servizio non potrete andare in quanto le c.d. "DEMO", le dimostrazioni pratiche necessarie per comprendere l'effettività dei vantaggi promessi, non sono disponibili per utenti italiani.

5 Per esempio CLIENS <http://www.cliens.it/prodotto/gestione-studio-legale>, ONE LEGALE <https://www.wolterskluwer.com/it-it/solutions/one/onelegale?>, LEGALDESK <https://legaldesk.it/>, TEAM SYSTEM <https://www.teamsystem.com/Legal/netlex-gestione-cloud>, CICERO <https://www.versari.it/> e ELIBRA <https://www.elibra.eu/>.

6 <https://www.timesolv.com/>

Principalmente tre ambiti:

- la ricerca legale intesa come verifica di procedure e precedenti giudiziari<sup>7</sup>, varie attività di *compliance* e *Due Diligence* (analisi di situazioni prima di passaggi di proprietà, quali, per esempio analisi societarie o brevettuali)<sup>8</sup>;
- la revisione di documenti e contratti<sup>9</sup>; ed, infine,
- la previsione di esiti giudiziari<sup>10</sup>.

L'interesse della clientela, in particolare banche ed assicurazioni, è enorme: emblematico il caso del sistema CoiN che la Banca JP Morgan ha sviluppato ed utilizza al proprio interno riducendo drasticamente i tempi di esame di documenti legali, ed aumentando l'accuratezza degli esiti degli stessi.

Il primo passaggio è, quindi, conoscere gli strumenti oggi disponibili sapendo che se essi possono far risparmiare tempo agli avvocati e possono aumentare il livello di precisione di varie attività legali un po' ripetitive con l'effetto di farci risparmiare tempo per analisi, consulenze, negoziazioni ed udienze.

L'accesso ad alcuni di questi strumenti presuppone una messa a punto degli stessi visto che

7 <https://www.rossintelligence.com/features> un esempio di intervento legale automatizzato;

8 <https://kirasystems.com/benefits/> un sistema che esegue verifiche utili nella Due Diligence;

9 <https://leverton.ai/> un sistema che legge ed analizza contratti in venti lingue, <https://ebrevia.com/#homepage> altro sistema di estrazione dati contrattuali per confronto e verifica degli stessi, <https://www.lawgeex.com/> si propone di essere un ausilio nella negoziazione dei contratti, <https://www.thoughtriver.com/> legge i contratti e segnala rischi e questioni non disciplinate, <https://www.luminance.com/> usato anche da studi legali italiani [https://www.ilsole24ore.com/art/giustizia-predittiva-l-intelligenza-artificiale-migliore-amica-dell-avvocato-ACBxBbJB?refresh\\_ce=1](https://www.ilsole24ore.com/art/giustizia-predittiva-l-intelligenza-artificiale-migliore-amica-dell-avvocato-ACBxBbJB?refresh_ce=1);

10 <https://casetext.com/> anticipa le risposte della difesa avversaria;



la maggior parte non sono “plug & play” ovvero il funzionamento deve essere perfezionato dagli utenti stessi (a questo proposito è curioso precisare che le applicazioni di intelligenza artificiale sono spesso già utilizzate per rilevare anomalie nei dati, assimilare dati da diversi sistemi, acquisire e aggiornare automaticamente i dati, prevedere lo stato futuro di una transazione ed eliminare dati duplicati).

Per fare alcune prove si consigliano due sistemi disponibili in Italia:

- LISIA<sup>11</sup> che promette di rispondere a qualsiasi quesito legale, esposto in linguaggio naturale, in due secondi;

- PRISCA<sup>12</sup> chatbot che risponde a quesiti relativi al GDPR.

Quanto alla Giustizia predittiva si può citare la recente<sup>13</sup> presentazione delle banche dati “smart” in tema di diritto dell’Impresa e del Lavoro che la Corte di Appello di Brescia sta elaborando (si deve rilevare come, al contempo, nel documento “Proposte per una Strategia italiana per l’intelligenza artificiale” del Luglio 2020 elaborata dal Gruppo di Esperti MISE sull’intelligenza artificiale, fra i quali tre giuristi, la Giustizia ed il sistema legale non sono nemmeno citati).

Molto interessante lo strumento CLEARBOX<sup>14</sup>, elaborato dal Politecnico di Torino, che si pone come obiettivo il rendere trasparente il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale verificandone i modelli (“AI Model Assessment”): una funzione legale utile sarà proprio quella di conoscere e verificare come funzionano gli

11 <https://www.lisia.it/>

12 <https://www.gamingtechlaw.com/prisca-gdpr-chatbot-dla-piper>

13 <https://www.altalex.com/documents/news/2020/11/23/modello-start-up-per-progetti-giustizia-predittiva-tribunali>

14 <https://clearbox.ai/>

“algoritmi” dei sistemi di intelligenza artificiale per sapere se i creatori delle relative “black box”<sup>15</sup> hanno introdotto tutti e solo gli elementi necessari oppure se la risposta del sistema viene orientata da determinate impostazioni che non sono dichiarate.

A questo proposito è utile ricordare che come l’ottavo principio dell’Intelligenza Artificiale di ASILOMAR<sup>16</sup>, relativo alla materia giudiziaria così recita:” 8) *Trasparenza giudiziaria: qualsiasi coinvolgimento di un sistema autonomo nel processo decisionale giudiziario dovrebbe fornire una spiegazione soddisfacente e verificabile da un’autorità umana competente.*”

Per concludere è impossibile non suggerire la lettura del libro di Susskind<sup>17</sup>: a quanto pare ci attende un’altra bella sfida “evolutiva” tanto particolare che c’è chi<sup>18</sup>, citando Susskind, a proposito del possibile ingresso di Amazon nel mondo dei servizi legali ripete “*La concorrenza che ti uccide potrebbe non assomigliare a te*”.

Una cosa è certa: la trasformazione digitale sta arrivando alla legge e l’approccio “artigianale” dell’industria legale è molto probabile che rimanga soltan-

15 Con questa espressione “scatola nera” si indica un sistema informatico non “leggibile” direttamente dall’utente.

16 <https://futureoflife.org/ai-principles/?cn-reloaded=1>

17 Richard Susskind “L’ avvocato di domani. Il futuro della professione legale tra rivoluzione tecnologica e intelligenza artificiale” 2019 Guerini Next – altro volume è Nicola Di Molfetta “LEX MACHINE Innovazione, tecnologia e avvocati: come cambia il mercato e cosa bisogna sapere per farcela” 2019 LC SRL mentre aperto a tutti gli argomenti di “legal tech” è la rubrica “AVV.4.0” di Altalex <https://www.altalex.com/avvocatoquatropuntozero> - Senza riferimento specifici al mono del diritto/Giustizia può essere utile leggere “AI Watch Historical Evolution of Artificial Intelligence Analysis of the three main paradigm shifts in AI” della Commissione Europea.

18 Mark A. Cohen “Law Is Not Ready For Amazon. Is Amazon Ready For Law?” Forbes 23 Novembre 2022 <https://www.forbes.com/sites/markcohen/2020/11/23/law-is-not-ready-for-amazon-is-amazon-ready-for-law/>

to in ambiti isolati.

E’ molto probabile, infatti, che tale approccio “artigianale” venga sostituito da un’attività incentrata sul cliente, multidisciplinare, basata sui dati, collaborativa, capitalizzata, dinamica, scalata ed agile e più strettamente allineata con gli obiettivi e le aspettative dei suoi clienti.

Ad ogni modo, per chi ama fare previsioni, si può concludere questa nota con la famosa legge di Amara<sup>19</sup>: “*Tendiamo a sovrastimare l’effetto di una tecnologia nel breve periodo e sottovalutare l’effetto nel lungo periodo.*”

Alberto Magnani

19 [https://en.wikipedia.org/wiki/Roy\\_Amara](https://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Amara)



[www.rossintelligence.com/features](http://www.rossintelligence.com/features)



[leverton.ai](http://leverton.ai)



[casetext.com](http://casetext.com)



[www.lisia.it](http://www.lisia.it)

## in memoriam

Scriveva di sé, Giacomo, in occasione della cerimonia per la "toga d'oro" (2013), dopo qualche nota autobiografica d'obbligo:

*non posso tralasciare il momento in cui, dedicandomi a scrivere su Cronache ed altre riviste sono stato indotto ad una crisi di identità professionale.*

*Un burbero e simpatico Presidente dell'Ordine, da non molto scomparso, ogni volta che mi leggeva, mi telefonava polemicamente per dirmi: "Ma tu non sei un avvocato". "Dovevi darti alla letteratura".*

*Per la verità me ne risentivo quasi come mi dicesse che dovevo darmi all'ippica, ma per rispetto e simpatia non gli ho mai replicato: "E tu perché non hai continuato a fare l'attore?".*

*Sono stato un avvocato "dimezzato"?*

*La verità è che, come nel sottotitolo "Il diritto preso sul serio e il diritto preso sul ridere" i miei scritti sono bivalenti e complementari.*

*Per la parte "sul ridere" aveva ragione l'avvocato Francesco Pettenati, per l'appunto il nominato presidente, quando immaginava che mi divertivo molto.*

*Infatti la scrittura pungente è un diversivo dal profondo coinvolgimento professionale. La nostra attività, lo ricordo ai giovani, comporta uno studio costante, una partecipazione appassionata e totale, tanti dubbi e palpitazioni.*

...

*Divagazioni quotidiane pazientemente tollerate da chi mi sta vicino.*

*L'ho già ricordato in Cronache, il Bigiavi diceva che per vivificare la mente nello studio ci vuole "ogni tanto -anzi molto spesso- un pizzico di sale e pepe e un po' di ginger": e persino sferzanti polemiche, e gossip di tipo accademico e note di costume sul nostro ambiente forense e sulle istituzioni.*

...

*Mi piace "illuminare" i miei scritti con espressioni che contengono alti principi giuridici e sociali come non potrebbe un'opera intera, Vi anticipo ad esempio quella che comparirà sul prossimo numero di Cronache "La legge, nella sua maestosa uguaglianza, vieta sia ai ricchi che ai poveri di dormire sotto i ponti, di elemosinare e di rubare il pane". (Anatole France).*

*L'uguaglianza sostanziale è un principio a cui sempre mi sono ispirato.*



*exegi monumentum  
aere perennius*

*(si parva licet)*

È giusto che ci parli ancora lui, da queste colonne.  
Del suo primo Autore storico, fedele e prolifico, CRONACHE ricorda i 22 articoli sparsi, un cruciverba faticoso quanto elegante, i 48 segnali di fumo.

Dal primo (in XII, 2-giugno 2003, 36):

### Segnali di fumo

Con una sua celebre sentenza (la n.1146/88), poi ripetutamente richiamata e ribadita, la nostra Corte Costituzionale ha dichiarato che vi sono alcuni valori fondanti del nostro ordinamento che non possono essere modificati neppure all'esito di un procedimento di revisione costituzionale. Un loro sovvertimento, comunque attuato, darebbe luogo ad un evento di segno rivoluzionario che cambierebbe in radice il nostro assetto costituzionale.

Anche la più ampia delle maggioranze consentite non può dunque valere per cambiare alcuni principi di fondo che rappresentano l'essenza del nostro sistema giuridico. Così il principio di eguaglianza (art.3), il principio di solidarietà (art.2), il principio di unità (non solo politica, ma anche giuridica: art.5), il principio di separazione dei poteri e il principio di autonomia dei giudici (art.101).

agli ultimi, dal padiglione Barbieri:

**“se pungesse rievocare gli inconfondibili ‘segnali’, ricordate che il mondo è sovente perverso e va spernacchiato di buon ora. Con amore”**

(mail domenica 15 novembre 2020, 17:36)

**“credo di star bene, ma non tutte le finestre riescono col buco !”**

(sabato 21 novembre 2020, 11:31 su FB)

Una personalità multiforme che altri, in diversi contesti, avranno modo di rievocare.

Qui, dal bivalente e complementare suo aspetto, ha lavorato il Giacomo scrittore.

Anche solo da alcuni dei tanti suoi segnali, questa rivista, che -ambiziosa qual è- si considera sua casa letteraria, può riproporre, allora, ai lettori e fissare l'immagine di un Autore intelligente, colto, attento e sensibile all'evoluzione della società, rigoroso nei fondamenti costituzionali che sempre hanno guidato le sue analisi non solo raffinate, ma sempre rafforzate da un senso storico autentico, radicato in profondo con quel tanto di vivace, sapiente ed equilibrato pettegolezzo (dall'ambiente storico e spaziale più vicino) che avvicina il passato alla vita.

Polemico e puntiglioso quando occorre e sentiva; arguto, ironico, spesso surreale anche ai limiti della comprensibilità (e qual era mai e che significava quella finestra del suo ultimo sabato?), la sua prosa non scivolava via: ma era vivificante, in adesione come contrapposizione, se non altro perché, magari inconsapevolmente, costringeva il lettore a pensare, a confrontarsi, utilizzando così il primo attrezzo dell'armamentario forense.

Una vivacità intellettuale che mancherà a molti ambienti, a partire da tutto il Foro parmense le cui vicende e trasformazioni, dal passato prossimo all'attualità continua, ha seguito ed analizzato con acume e affetto.

Morto depresso, addolorato, solo, come i troppi presi da questo perfido organismo che si ostina a perseguitarci, nonostante tutta la nostra scienza, Giacomo vivrà anche nella nostra memoria.



# EQUO COMPENSO

(Osservazioni sulla ordinanza della Corte di Cassazione n. 7904 del 2020).

*La norma sull'equo compenso, di cui all'art. 13-bis l. n. 247 del 2012, non ha valore retroattivo e non può essere invocata nel caso delle convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento di attività professionale in favore di procedure fallimentari.*

*Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2223 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rile-*

*vanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta tra le parti e solo in mancanza di quest'ultima, in ordine successivo, alle tariffe, agli usi e, infine, alla determinazione del giudice.*

*L'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso per prestazioni professionali, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta tra le parti e, solo in mancanza di quest'ultima, in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice<sup>1</sup>.*

## 1

L'ordinanza in commento, anziché innestare la marcia indietro –come se metaforicamente avesse inserito la retroattività della legge sull'equo compenso- blocca con il freno a mano le istanze che progressivamente, seppure cautamente, il legislatore, sollecitato dalla giurisprudenza, dopo le rovinose conseguenze della Legge Bersani e l'abolizione delle tariffe nazionali (quasi che -Santi Romano *docet*- l'ordinamento statuale abbia poteri di interferenza e “abrogazione” degli assetti normativi extrastatali di minor ambito, come è per l'appunto il codice deontologico forense); in realtà coesistono, con applicazioni su piani diversi. Salva la protezione dei diritti inviolabili dell'uomo ..nelle formazioni sociali ove si

svolge la sua personalità (art. 2 Cost.).

Il collegamento con la liberalizzazione della concorrenza è evidenziato all'art. 2 c. I Lett. a) del decreto legge 4/07/2006 n. 223 “misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la produzione per la concorrenza e la competitività per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi”.

Figura il primo provvedimento abrogativo delle tariffe minimo professionali reso a quanto si legge nel citato comma 1 “*in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e a quello di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti una effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e nella comparazioni delle prestazioni offerte sul mercato*”.

Sta di fatto che l'abrogazione

a livello statale non poteva che produrre effetti pregiudizievoli per il ceto forense –libero professionale-.

Non a caso chi aveva avuto occhio lungo, come l'ABI e l'ANIA, sosteneva entusiasticamente la linea del governo di allora che, al contrario, sembrava illudersi che la libera concorrenza portasse benefici ai giovani professionisti e alla stessa qualità del lavoro professionale. Dominando la “libera” volontà contrattuale delle parti non poteva che trionfare la volontà dei poteri più “forti”.

Le conseguenze sul mercato sono così efficacemente descritte da un civilista: “*L'abolizione dell'obbligatorietà delle tariffe e*

<sup>1</sup> Cassazione civile, sez. I 17 aprile 2020, n. 7904, pubblicata in Foro it. 2020, 9, I, 2737; Diritto & Giustizia, 2020, 20 aprile (nota Summa); Guida al diritto 2020, 37, 62





*l'introduzione di forme di pubblicità commerciale privilegiano, dal punto di vista del soggetto esercente la professione, gli studi organizzati in forma societaria per l'esecuzione di grandi quantità di prestazioni (tendenzialmente standardizzate), attraverso l'opera di molti professionisti, sostanzialmente salariati, dipendenti da soci capitalisti, per i quali la prestazione d'opera intellettuale tende fatalmente a costituire una mera occasione di investimento e di guadagno. Con i dovuti adattamenti, sembra riprodursi il modello commerciale della prevalenza della grande distribuzione – affermatosi nel campo dei mestieri e della vendita di beni al dettaglio-, per cui tende a scomparire l'artigiano e il piccolo venditore specializzato in un unico settore merceologico, a favore di iper / supermercati omnicomprendivi. Dal punto di vista giuridico, a tale fenomeno socio-economico di dequalificazione della prestazione lavorativa, si associa il passaggio dal lavoro autonomo e della piccola e media impresa commerciale al lavoro subordi-*

*nato presso le grandi catene distributive di beni e servizi. Se il destino delle professioni intellettuali è la commercializzazione, sembra potersene dedurre che tale fenomeno non arreca giovamento né alla generalità degli utenti, né ai professionisti, se non per quei pochi (quantitativamente) soggetti, nell'uno e nell'altra categoria, fortemente organizzati (da un lato imprese, anche bancarie e assicuratrici; dall'altro, grandi strutture / studi professionali sul modello angloamericano)" (G. Musolino "Contratto d'opera professionale" in Comm. Schlesinger, II° Ed. pag. 378 nota 71).*

## 2

Come si è approdati a questa svolta socioeconomica e giuridica?

Alla fine del secolo scorso la giurisprudenza comunitaria e della Corte di Giustizia, in nome del principio della libera concorrenza, avviò ad una completa equiparazione delle profes-

sioni intellettuali alle imprese derivante dall'accoglimento di un concetto vasto di impresa, comprensivo di ogni attività di produzione di beni e servizi da chiunque esercitati.

Ne discendevano conseguenze rilevanti in ordine alla formazione dei corrispettivi minori e massimi agli esercenti una professione intellettuale organizzata in ordine professionale: la loro predeterminazione era giudicata equivalente ad "un accordo fra imprese" e così la fissazione delle tariffe minime integrava una infrazione dell'art. 85 part. 1 del trattato CEE.

Ma al principio del nuovo secolo la giurisprudenza comunitaria, relativa questa volta proprio agli avvocati, iniziava una nuova e diversificata valutazione della problematica (su questi concetti richiamo Francesco Galgano "Deontologia forense e pluralità degli ordinamenti giuridici" in Contratto e Impresa, 2011, II°, 287 e ss.).

Esemplificando Corte CEE, 05.12.2006 in cause riunite 94/04 e 20221/04; Cass. 25.03.2003 n.





4355, affermavano a) che in date situazioni socio economiche (sovrappollamento di avvocati) era necessario bilanciare la tutela di due beni pubblici, la libera concorrenza da una parte, e la dignità della professione e la qualità della prestazione dall'altra; b) che non vi è violazione del Trattato se le tariffe, pur essendo predisposte da membri della stessa associazione, sono soggette, come nel nostro ordinamento, ad approvazione e controllo da parte di ordini pubblici e conservano quindi i caratteri della normativa statale relativa alle stesse (nel nostro caso il Consiglio di Stato).

A cantieri ancora aperti alla discussione veniva emanata la legge italiana antitrust 19.10.1990 n. 287 che va applicata alla luce dei principi scaturiti dall'ordinamento comunitario per il disposto dell'art. 1 comma 4 secondo il quale *"l'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento della comunità europea in materia di disciplina della concorrenza"*.

Ciò detto, non è possibile non ravvisare una costante omogeneizzazione socio economica dei professionisti – artigiani, in tempo di crisi già in atto, nella larga accezione di lavoratori autonomi che va da questi ultimi a quelli subordinati, entrambi sottoposti al potere economico dominante del committente "forte" a prescindere dalla rispettiva posizione giuridica.

### 3

A questo punto il nostro legislatore prende atto della necessità di occuparsi del lavoro intellettuale, e riconosce in esso quei fattori di debolezza nei confronti di quei poteri economici che

sono stati il presupposto originario di tutto lo sviluppo della legislazione giuslavorista a protezione del lavoratore subordinato.

Ciò che conta è la situazione di squilibrio tra le due parti del rapporto, che giustifica un intervento statale in chiave di riposizionamento delle due parti confliggenti, onde evitare fenomeni di sfruttamento e veri e propri abusi in danno del lavoratore sia esso subordinato o autonomo (non imprenditoriale) anche libero professionista.

Ora, a ben vedere, tale tutela omogeneizzatrice del lavoro senza aggettivi trova originaria tutela nell'ordinamento costituzionale. La lettura dei lavori della Costituente evidenzia che i suoi parlamentari avevano ben meditato seppure con qualche scaramuccia di troppo, compatibile con i tempi, orientando la tutela del lavoro nella sua generale e inscindibile accezione.

L'art- 1 Cost. è emblematico –nella formula asettica adottata- *"L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro"*, in una sintesi senza aggettivi come proposta dall'On. Fanfani, dopo ellittiche e contorte formulazioni che si abbandonavano a sospette dicotomie "lavoratori del braccio e della mente" (On. Togliatti).

Sempre seguendo il filone giuslavorista, il problema del compenso (*rectius* dell'equo compenso), già presente nell'art. 36 Cost., aveva fatto iniziale riferimento al paradigma del rapporto di lavoro subordinato-, tuttavia, abbandonando schemi vetusti, i costituenti proteggevano il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni anche con l'art. 35 Cost., e se il lavoratore nella Carta è il termine con cui si riferisce a tutti quelli che lavorano, e non ad una classe sociale, ne discende che anche il professionista ha diritto ad un compenso che sia confor-

me alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Per questa via la assimilazione dei lavoratori autonomi, compresi i professionisti, ai subordinati, ma esclusi gli imprenditori anche piccoli, si profila nella situazione di inferiorità rispetto ad un soggetto (più) forte, come del resto è lumeggiato dall'art. 36 Cost. che si richiama alla dignità, non per essere predicato come immanente solo alla figura del lavoro subordinato, ma per espandersi nella determinazione dell'art. 2233 c.c. in base al quale la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Nel contempo da fonti civilistiche, la legge n. 81 del 2017 sopraggiungeva a proteggere il lavoro autonomo da condotte abusive, espressamente determinate (le c.d. clausole vessatorie, da ritenersi inefficaci), estendendo a tali categorie, ivi compresi i liberi professionisti, e per quanto compatibile, il divieto della posizione economica dominante, tratto come regola generale dalla legge sulla subfornitura.

Estendendo altresì garanzie sociali tipiche del lavoro subordinato oltre che dell'imprenditore che esercita una attività professionale (lett. d dell'art. 634 comma II° c.p.c.).

Appena di quel tanto curioso è che la legge esclude dal suo ambito "gli imprenditori ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del c.c." quando proprio tale qualifica rende il lavoratore professionale destinatario delle direttive europee sulla libera concorrenza.

Ciò discende, lo si è già detto, dalla Comunità Europea, che di contro ai nostri schemi ordinamentali, aveva posto alla base della parificazione del libero professionista all'imprenditore





il principio della attribuzione della qualifica imprenditoriale a qualsiasi soggetto e comunque a qualsiasi entità che eserciti una attività economica a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, così estendendo la normativa antitrust a soggetti che per il nostro codice civile non sono imprenditori commerciali; ai quali per altro si comincia oggi a restituire i privilegi tolti.

La legge 81/2017 non si occupa ancora di equo compenso, che resta regolato dall'art. 2233 c.c., ma se il lavoro nella Costituzione è protetto in tutte le sue forme e applicazioni dall'art. 35 cost., ne deve discendere che anche il professionista ha un diritto correlato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. È proprio questa, non a caso, la formula manifestamente impressa dall'art. 36 della costituzione, usata dal legislatore che nel novembre del 2017 ha inserito misure di equo compenso dei professionisti col decreto fiscale collegato alla manovra finanziaria per il 2018 (d.l. 18/10/2017 n. 148).

Finché con la estensione dell'art. 13 bis a favore di tutti i liberi professionisti la legge 205/2017 considera equo il compenso non solo "proporzionato", ma anche "conforme" ai parametri".

Se dunque con la formulazione del livello dei parametri il giudice deve "solo tenerne conto", ai fini della valutazione di iniquità del compenso, ora, ben più rigorosamente, è equo il compenso conforme ai parametri e quindi iniquo quello non conforme.

## 4

Al cospetto di tali progressi orientamenti sembra fuor di luogo che la Cassazione invochi

l'art. 11 disp. prel. per negare la retroattività della legge di conversione n. 172 del 2017 per gli incarichi in precedenza conferiti, applicando l'art. 2233 c.c., che assume rispondere all'interesse della dignità delle singole categorie professionali e non a quello generale della intera pubblica collettività. Viene così meno nell'immediato l'impatto sul libero consenso delle parti che, pur posteriormente, porrebbe in primo piano nuovi indici di legge ove quelli convenuti si rivelassero iniqui.

Si impone allora la applicazione dell'art. 11 delle disp. prel. sulla successione delle leggi nel tempo. Al proposito è stato scritto che il principio della dichiarazione espressa dal legislatore si è venuto erodendo in favore del principio opposto. La costruzione retroattiva di una legge può essere conseguita ricorrendo ai comuni canoni di ermeneutica giuridica (art. 12 disp. prel.) talora utilizzati in maniera più liberale. L'appello alla volontà del legislatore con argomenti formali, letterari, storici occulta il potere discrezionale del giudice e si è venuta affermando una giurisprudenza, consolidata, secondo cui il principio di irretroattività può essere derogato anche in modo tacito ma desumibile in modo non equivoco da obiettivi elementi del contenuto normativo (da "Trattato di diritto privato" diretto da Pietro Rescigno, Tomo 1, a cura di Alessandro Giuliani, pag. 245 e segg.)

In definitiva occorre sempre risalire alla volontà del legislatore e domandarsi se in vista di nuove esigenze sociali, egli intenda con la nuova norma attribuire efficacia immediata al regolamento disposto ed estenderlo, pertanto, ai fatti compiuti sotto il vigore di quella preesistente (ma i cui effetti non si siano esauriti) oppure di limitarne

la applicazione alle sole vicende materiali verificatesi sotto l'impero della nuova disciplina (Torrente Schelsinger -Manuale di diritto privato, XXIII Edizione, pag. 45).

La Corte Costituzionale per altro ha ritenuto di porre alcuni limiti alla possibilità per il legislatore di approvare disposizioni retroattive. Tra questi: il rispetto del principio di ragionevolezza e del principio di uguaglianza, la tutela dell'affidamento nelle situazioni giuridiche legittimamente sorte nei soggetti, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico, l'integrità delle attribuzioni costituzionali dell'attività giudiziaria. Ebbene, secondo la Corte, la retroattività è ammessa purché trovi adeguata giustificazione nelle esigenze di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale (v. sent. nn. 15 e 78/2012).

Ora, nella fattispecie che interessa, Margherita Folzani nel suo "L'equo compenso e il (finto) problema della nullità sopravvenuta"<sup>1</sup> ritiene che stipulando l'avvocato una convenzione di durata, per quanto concerne gli incarichi preesistenti che non abbiano esaurito i loro effetti sia preferibilmente praticabile e garantista per l'avvocato l'applicazione dell'art. 11 disp. prel. sopra proposta e per come motivata siccome in deroga al principio della irretroattività della legge.

Non è credibile che in caso di irretroattività sopravviverebbe irragionevolmente una pluralità di convenzioni proiettate nel tempo anche per effetto di una proroga tacita, vanificando le finalità della norma imperativa.

Laddove il ricorso allo *jus superveniens* appare di incerta applicazione in quanto non agisce sull'elemento genetico della norma, bensì sulla efficacia del rap-

<sup>1</sup> ne La Previdenza Forense n. 2/2018 e su Cronache dal Foro Parmense n. 2/2018





porto; a meno che non si intenda colpire di nullità ex nunc con eventuale sostituzione il fatto costitutivo invalido nel momento della entrata in vigore della legge sopravveniente.

Appare determinante per la tesi della retroattività l'art. 19-*quaterdieces* della legge 4.12.2017 n. 172 al comma 3: *“la pubblica amministrazione in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzioni di incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*: eccezione alla regola, corredata di motivazione.

L'argomento della natura interpretativa della legge n. 81/2017 che si vorrebbe attribuita dalla legge di conversione n. 172 del 2017 –di cui è discussione in sentenza– non è di alcun ausilio a nessuna delle tesi a confronto dato che il testo dello statuto del lavoro autonomo è privo di richiami all'equo compenso, di modo che la legge che lo introduce risulta semmai novativa – integrativa, riproponendo in tal modo l'alternativa se il consenso delle parti intervenuto sul compenso contestualmente o successivamente all'incarico possa dichiararsi nullo con conseguente sostituzione giudiziale non appena ne sopraggiunga la operatività a situazione non ancora esaurita.

Le precedenti osservazioni non potranno che avere ulteriore seguito.

Innanzitutto sul tema dei rapporti tra professionisti e mercato.

## A

In conformità a giurisprudenza comunitaria, elementi di mercato si sono effettivamente inseriti nel terreno delle libere professioni, essendo queste ormai diventate una industria, che offre al mercato servizi.

Ed infatti per un verso le prestazioni dei professionisti intellettuali hanno teso a standardizzarsi, a conformarsi ai modelli organizzativi aziendali. Come previsto dall'art. 2238 I° comma c.c.

Segue da F. Galgano op. cit.: *“Per quanto tutt'ora si insista sul carattere personale della prestazione, tuttavia le dimensioni raggiunte dai moderni studi professionali, sempre più frequentemente risultanti dalla associazione fra liberi professionisti, operanti su vaste articolazioni territoriali, e la sempre più estesa utilizzazione delle apparecchiature tecnologiche hanno finito, di fatto, con l'introdurre forti fattori di spersonalizzazione per altro verso, il concetto di mercato è assurdo a concetto egemone della cultura del nostro tempo, misura universale di efficienza di ogni attività umana, così privata come pubblica”*.

*“Così si accetta: che gli studi professionali abbiano, come le imprese, un valore di avviamento, da includere nella liquidazione della quota al professionista che cessa di far parte dello studio associato. Al tempo stesso si accosta la prestazione del professionista intellettuale a quella dell'imprenditore quando si tratta di prestazione di routine, suscettibi-*

*le di assicurare, allo stato attuale della scienza e della tecnica, il risultato cui aspira il cliente. Appare legittimo fondare la presunzione di negligenza professionale sul mancato conseguimento del risultato; e l'assimilazione finisce con l'essere totale quando si richiede, quale prova liberatoria, non quella della diligenza prestata, ma la prova del caso fortuito o della forza maggiore, esattamente come nelle obbligazioni di risultato, quali l'obbligazione dell'appaltatore o del prestatore d'opera manuale, sui quali incombe il cosiddetto rischio del lavoro. Anche qui opera una tendenza alla spersonalizzazione della prestazione intellettuale giacché il professionista risulta concepito come mero esecutore di precostituite regole della scienza o della tecnica”*.

D'altra parte la professione di avvocato tocca il superiore interesse dell'amministrazione della giustizia. Non lo si può parificare a qualsiasi industria. Esige personalizzazione della prestazione e il rispetto di un rigoroso codice etico, che non può essere “statualizzato”, come in nefasti tempi precostituzionali, ma affidato a mani esperte per il vissuto nel caso concreto, e ad un superiore potere disciplinare.

Ad ogni modo, concludendo, è legge di mercato, di cui non è da stupirsi nell'uno come nell'altro verso, come scriveva Fabio Merusi (“La professione tra legge e autonomia” in *Cronache* 2008/1, 29 e segg.) “quando il mercato non funziona prima o poi la regolazione arriva ... o ritorna. E il problema si riduce a chi affidare la regolazione, alla legge, agli organi dello Stato o agli Ordini”, “in ogni settore economico la regolazione interviene per correggere questi fallimenti del mercato fissando i prezzi delle prestazioni, in massimi o minimi, a seconda delle asimmetrie fra concorrenti che si vuol cor-





reggere”.

Ed ora è giunto il momento di riequilibrare le storture e le asimmetrie del nuovo assetto, ripensando alla materia, con eventuale avvicinamento degli effetti civili e degli effetti deontologici.

## B

anche sotto il profilo delle nullità trovano articolazioni molti problemi:

a) l'oggetto dell'equo compenso è solo la “convenzione” per una quantità di incarichi in prospettiva, oppure singoli, separati incarichi ?

La letteralità della convenzione, induce alla prima ipotesi, ma non si vede ragione perché venga esclusa la seconda dato che l'illiceità della imposizione appare riconducibile alla stessa causa egemonica.

Si potrebbe anche dire che la reiterazione ha maggiori caratteri coercitivi senza alcuna garanzia per il futuro, salva una *spes* di incarichi futuri che favorisce in fatto la previa trattativa tra le parti: altra asimmetria rispetto al lavoro subordinato.

b) Resta la differenza dal lavoro subordinato per la selettività delle parti committenti tipizzate *juris et de jure* come soggetti dominanti nel rapporto con la parte professionale; mentre la tutela del lavoratore subordinato è data in ogni caso, nel lavoro autonomo e professionale può essere esclusa una volta che il committente dimostri che l'equo compenso è stato oggetto di effettiva trattativa.

Quindi le due discipline appaiono ancora distanti.

c) Sotto l'aspetto processuale, pur trattandosi di nullità di protezione (a favore del profes-

sionista), ben può essere applicato quel recente filone giurisprudenziale che afferma: “*se il giudice rileva la nullità di una singola clausola (si pensi a una illegittima deroga al principio del foro del consumatore), e la indica come possibile fonte di nullità alla parte interessata, quest'ultima conserva pur sempre la facoltà di non avvalersene, chiedendo che la causa sia decisa nel merito (perché, ad esempio, ha valutato la clausola stessa in termini di maggior convenienza, nonostante la sua invalidità). In questo caso il giudice, dopo averla (obbligatoriamente) rilevata, non potrà dichiarare in sentenza, nemmeno in via incidentale, la relativa nullità*” (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 12.12.2014, n. 26242).

d) Quanto alla vessatorietà è da distinguere a seconda che riguardi “*i) clausole relative al compenso; ii) clausole relative ad altri profili del rapporto professionale regolato dalle convenzioni. Nel caso sub i), trova applicazione la disposizione di cui all'art. 13-bis, comma 10, ai cui sensi il giudice, una volta dichiarata la nullità della clausola vessatoria, “determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento” di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Ne consegue che, in tale ipotesi, opera la regola secondo cui la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative ai sensi dell'art. 1419, comma 2, cod. civ. Dunque, una volta che il giudice ha determinato il compenso equo che sostituisce quello fissato dalla clausola dichiarata nulla, “il resto” del contratto “rimane valido”, sicché tutti gli altri profili dell'assetto di interessi regolato dalla convenzione rimangono inalterati. Nel caso sub ii), invece, il giudice deve limitarsi a dichiarare la nullità*

*della clausola vessatoria, senza che operi alcuna inserzione automatica di clausole ex art. 1339 cod. civ. Ne consegue che dal rapporto professionale regolato dalla convenzione sono espunte soltanto le clausole vessatorie, in modo tale da correggere il “significativo squilibrio contrattuale” che esse avevano determinato a carico dell'avvocato*” (Guido Alpa “L'equo compenso per le prestazioni professionali forensi”).

Per il caso sub i) appare evidente la retroattività della legge con conseguente immediato avvicinamento alla disciplina del lavoro dipendente.

Ovvio che nella ipotesi di retroattività clausola ii) prevista per l'equo compenso con la nullità della convenzione e la sostituzione della clausola dell'equo compenso l'onere della prova avverso la presunzione semplice della unilateralità della proposta contrattuale resta a carico del “grande committente” (disposizione incompatibile con il lavoro subordinato).

Giacomo Voltattorni





# Segnali di fumo

il diritto preso sul serio & il diritto preso sul ridere

“Io penso che il divertimento sia una cosa seria”

(Italo Calvino)



## La mediazione tra l'ingiunzione e l'opposizione

La attesa Cass.ss.uu. n. 9596 del 2020 ha finalmente risolto le profonde incertezze che avevano interessato un vasto contenzioso in fibrillazione per le opinioni che si erano contese il campo con effetti alternativi agli antipodi e conseguenze nefaste sulla certezza del diritto.

Il ping-pong giurisprudenziale - e non solo - che aveva a lungo preceduto tale pronuncia comprendeva anche un giudizio- Cass.n. 24629 del 2015- che tuttavia non aveva un uniforme seguito, lasciando diviso il campo dei giudizi

di merito.

Il tema disputato era chi fosse onerato dell'avvio della mediazione, se l'opponente o l'opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguenze opposte e radicali a seconda dell'opzione. Sicché il problema non poteva restare a lungo insoluto se non con l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.

E' ben noto che con l'opposizione a decreto ingiuntivo il creditore (privilegiato) che agisce in monitorio è considerato convenuto in senso formale (opposto) e, in prospettiva, attore in senso sostanziale. E' dunque all'opponente debitore che compete l'impulso processuale del giudizio a cognizione piena, disponendosi a dedurre un'azione di accertamento negativo avverso le risultanze del monitorio, che ha oggetto indefettibile la contestazione e le eccezioni di merito, l'eventuale illegittimità della procedura monitoria per vizi formali ed extraformali, con facoltà di controdedurre domande riconvenzionali avverso il creditore agente in monitorio .noto essendo che nel giudizio di merito si apre *ex funditu* tutto il merito della controversia.

Resta fermo che l'onere probatorio che non riguardi la riconvenzionale è a carico del creditore

opposto come in ogni giudizio a cognizione piena. Ed anzi il debitore con l'opposizione effettua una *provocatio ad probandum* (Luiso" Dir. proc.civ.- IX ed.; tomo 4, pagg. 162 - 164).

In questo quadro processuale, con la finalità di individuare il soggetto onerato della richiesta di mediazione e , come tale, assoggettato alle conseguenze negative della sua inerzia , va valutata la disposizione contenuta nell' art. 5 comma 1bis del d lgs n. 28 del 2010, il quale dispone, tra l' altro, che chi "intende esercitare in giudizio un' azione" relativa ad una controversia della materia ivi indicata "è tenuto, assistito dall' avvocato, preliminarmente ad espletare il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto".

A mente della Cass. n. 24629 del 2015 e sulla scia di una parte della giurisprudenza di merito, dovendo il decreto ingiuntivo passare in giudicato in mancanza di opposizione (art. 647 cpc), l'interesse ad avviare la mediazione è dell'opponente.

Tuttavia, uscendo dall' *hortus conclusus* di tali dispute le S. U. ricordano che è principio costituzionale che l'accesso alla giurisdizione è legittimamente condizionabile al compimento di dati oneri



solo se ricorrono certi limiti, “e che comunque sono illegittime le norme che collegano il mancato previo esperimento dei rimedi amministrativi le conseguenze della decadenza dalla azione giudiziaria “:quale la revocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale (a differenza di quanto avviene ex artt. 647 e 653cpc: estinzione dell’opposizione per inerzia processuale).

Al contrario, se l’attivazione della mediazione fosse a carico dell’opposto, le conseguenze sarebbero “miti”, l’inottemperanza limitandosi ad essere “sanzionata” con la mera revoca del decreto ingiuntivo, che può essere riproposto senza decadere dall’azione.

È dunque questa la soluzione da adottarsi, una volta decise le istanze di concessione e sospensione dell’esecuzione del decreto.

Resta da aggiungere che per soddisfare la condizione di procedibilità non è sufficiente che l’onerato avvii la mediazione; occorre altresì che la parte compaia personalmente e partecipi effettivamente al tentativo di conciliazione “entrando”, come si dice, in mediazione.

Si può infine confidare che dopo questa elaborata sentenza gli accigliati censori di questo intruso istituto anglosassone, a cui sono refrattari per cultura od altro, si rendano conto che la mediazione è, a pieno titolo, nel “nobile” corpo della procedura civile, specie nei punti delicati delle congiunzioni con la interna fase negoziale, da cui precocemente possono nascere titoli esecutivi.



## La soffitta del diritto

### SEZIONE I. — 17 Maggio '929.

MASSIMA  
AL PRESENTO

446. Pres. MARCONI; Rel. BARTOLINI; P. M. BRUNO (concl. diff.) — Ric. P. M. c. Andronico ed altri.

**Violenza carnale** — Reato commesso da più persone, alternativamente, ciascuna delle quali abbia concorso, alternativamente, nel reato commesso dalle altre — Susseguente matrimonio di una di loro con la donna offesa — Esenzione da pena per tutti gli imputati (C. p., art. 63, 64, 331, 352).

A) *Nel caso di coloro che in numero di due o più abbiano consumato alternativamente il delitto di violenza carnale sur una stessa donna e ciascuno, alternativamente, abbia concorso come cooperatore immediato nel reato commesso dall'altro, il susseguente matrimonio contratto da uno di essi con la donna offesa importa la esenzione da pena per tutti.*

### Nel Paese del diritto

Questa massima della Suprema Corte, risalente al 1929, è la più turpe che io abbia letto, non per colpa degli Ermellini, ma per i costumi, la morale, le regole sociali e le leggi penali che governavano l’Italia, e a lungo nel tempo. Il principio della personalizzazione della pena viene travisato quando il comportamento di uno dei rei, la riparazione con il matrimonio, giova ai correi con una sorte di nozze collettive in cui un reo si sacrifica per sé e nell’interesse degli altri.

Rappresentanza indiretta? Della libertà di scelta della vittima sacrificale, ormai votata all’indegnità pubblica -quanto influenzata dai costumi sociali è facile immaginare- nessuno si occupava. L’importante è sopire e regolarizzare nel nome del pentimento presunto

*iuris et de iure* avanti a Dio e agli uomini

E se poi più di un reo volesse riparare con le giuste nozze?

In tesi potrebbero risolvere la contesa ai dadi, vai a vedere poi chi sia il vero fortunato: certo non la nubenda.

Di *turbatio sanguinis* nemmeno si parla, tanto meno delle false (o inventate) attestazioni di paternità in atto dello stato civile: reato lava reato.

Obietta un bello spirito, ragioniere della storia e del diritto, che la S. C. ha applicato il Codice Zanardelli, ergo ... Ma il codice Rocco non ha modificato la legge, che solo nel 1996 è trascorsa da reato contro la pubblica morale a reato contro la personale libertà sessuale

Forse che i movimenti storico-politici, talvolta alleati con le religioni, hanno scadenze come lo yogurt, senza corsi, ricorsi e tor-nanti?

Parafasando: “nel Paese del diritto c’è sovente un buio fitto”.





## Monumenta

1) Insigne avvocato, Emerito a La Sapienza si materializza a NATALE

e quando la nebbia agli IRTI colli pioviginando sale.

2) Nome: fiore cimiteriale;

cognome: passo appenninico;

vir: illustre prof. civil processualista.



Rovistando tra i miei ultraventennali “Segnali di fumo” mi sono imbattuto in un articolo “Animali e Costituzione” (Cronache 2015, 48 e segg.) in cui mi cimentavo con un argomento per me inconsueto. Le cose migliori erano le foto scelte, un Bruegel il vecchio col dipinto “Paradiso terrestre, Adamo che da il nome agli animali”, Marcello Mastroianni e il cetaceo da “La dolce vita” di Federico Fellini, il gatto del Cheshire di Lewis Carroll, e così, tra evocazioni di ipercritici economisti, di filosofi integralisti e antropocentrici, percorrevo il cammino giurisprudenziale della tutela animale, da mera res ad animale senziente, ad amico dell'uomo (animale di affezione e di compagnia): la progressiva severa protezione penale del mondo animale, il risarcimento dei danni non patrimoniali prima extra e poi anche contrattuali per la perdita del pet, per finire con l'invito a sottoscrivere la petizione per estendere agli animali domestici la impignorabilità di cui all'art. 514 c.p.c.

Fin qui lo scritto datato marzo 2015.

Dopo 5 anni si sono fatti passi avanti ulteriori nella tutela di animali di affezione. Si impone un aggiornamento, anche del titolo a pallida imitazione del Prof. Galgano:

### Le mobili frontiere del regno animale

Il legislatore, come avevamo auspicato in fine di articolo, nell'art. 514 c.p.c. al punto 6 bis annoverava tra le cose assolutamente impignorabili le seguenti: “*gli animali di affezione e da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenuti senza fini produttivi, alimentari o commerciali*”.

Il disposto definisce per esclusione gli animali pet, ed è anche rilevante per la distinzione delle normative da applicarsi a seconda della categoria di appartenenza degli animali:

a) gli animali selvatici, tutelati dalla legislazione diretta a regolare la caccia e alla individuazione della specie protetta;

b) la *species* degli animali da reddito, cioè utilizzati ai fini del lavoro o della produzione di alimenti, come uova, carne, latte, o di tessuti, come lana e pelli.

c) all'apice “antropocentrico” e “antropomorfo” la protezione degli animali di compagnia e di affezione. Del resto un embrione selettivo lo si evince dal codicistico secondo comma dell'art. 923 c.c. con riferimento esclusivo agli animali di caccia e di pesca, come tali suscettibili di occupazione.

A sostegno di questa fram-

mentaria modulistica normativa la Convenzione Europea di Strasburgo del 13 novembre 1987, in vigore dal 1992, diretta alla protezione degli animali da compagnia, ratificata dall'Italia solo con legge 4 novembre 2010 n. 201, che tra l'altro inasprisce le pene previste dal titolo IX bis cod. penale.

La convenzione lo definisce come: “*ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia*”, per il contributo che apporta alla vita degli umani.

Per contro il tentativo di modifica dell'art. 9 Cost. attuativo del testo dell'art. 2 comma 21 del trattato di Lisbona 13.12.2007 è fallito in Italia e in Europa salvo per poche Costituzioni di Paesi membri (il testo proposto in Italia ... “*la Repubblica tutela le esigenze, in materia di benessere, degli animali in quanto esseri senzienti*”: testo che la legge positiva a vario livello avrebbe potuto meglio modulare tra animali domestici ed altri).

E tuttavia, specie tra i settori sensibili a tale pathos, si assiste ad una progressiva tutela del diritto alla affettività connesso ai rapporti con esponenti del mondo non umano.

Così nella giurisprudenza di merito il Tribunale di Varese 07.12.2011 in Giur. It. 2012, 6, 1132 ha nominato a favore della beneficiaria un'amministratrice di sostegno e, ex art. 379 c.c. quale suo ausiliario un'amica di quest'ultima, incaricata di accudire il suo cane e di portarlo a far visita alla padrona in casa di riposo. Mentre il magistrato di sorveglianza di Vercelli (24.10.2006 in Giur. Mer. 2008, ha autorizzato un detenuto ad aver un “colloquio” con il proprio cane in ragio-





ne del loro significativo legame affettivo, interpretando l'art. 18 Ord. Pen. in chiave estensiva alla luce degli altri principi generali dell'ordinamento penitenziario come l'art. 18 Ord. Pen.; alla luce altresì degli altri principi generali come l'art. 28 e del *favor familiae* immanente negli artt. 29 – 31 Cost.

Di più: c'è una assimilazione al trattamento della prole allorché i Tribunali, in modo analogico, *proprio in quanto difetta una disciplina ad hoc*, dispongono in sede di provvedimenti interinali che l'animale da affezione ovviamente convivente con la coppia, sia affidato ad uno dei coniugi separandi con l'obbligo di averne uso, statuendo a favore dell'altro il diritto di tenerlo con sé per alcune ore nell'arco della giornata. Ed anzi, sembra di poter coerentemente affermare che la formale posizione proprietaria dell'animale non sia necessariamente prevalente sull'*affectio* per / o dell'animale.

Di guisa che il benessere dell'animale diviene l'altro aspetto della tutela. Come pure conformemente, *for interest of the animal*, l'affido nello scioglimento delle coppie di fatto (cd. animali non matrimoniali).

Varie le pronunce in tema di separazione e divorzio. Il Tribunale di Como 3 febbraio 2016, in senso negativo, ritenuto che "l'assegnazione e la frequenza con un animale domestico (nella fattispecie un cane) non possono in alcun modo e in ogni caso essere assimilate all'affidamento, alla frequenza e al diritto di visita di figli minori dei coniugi che procedono a separazione personale legale, il giudice del procedimento non è legittimato ad intervenire qualora le parti hanno provveduto con un accordo amichevole e del tutto valido

a regolare l'assegnazione dell'animale e la frequenza dei contatti di ciascuna delle parti con il medesimo".

Invece può essere omologata la separazione consensuale. Ciò per la assenza di una normativa al riguardo.

Al contrario Trib. Roma 15.03.2016 n. 5322: "nell'ambito di un giudizio restitutorio, il tribunale può disporre l'affido condiviso del cane, ancorché di proprietà di uno solo dei due conviventi che ne reclamano il possesso esclusivo. In assenza di una disciplina normativa ad hoc, infatti, all'animale di affezione è applicabile analogicamente la normativa prevista per i figli minori, cosicché il giudice deve assumere i provvedimenti che lo riguardano tenendo conto esclusivamente dell'interesse materiale – spirituale – affettivo dell'animale. Detta disciplina si applica anche qualora i due padroni della bestiola non siano legati da vincoli di coniugio, giacché il legame e l'affetto del cane per ciascuno di loro è indipendente dal regime giuridico che li legava.

Ne segue che non si possa attingere alle azioni previste a tutela della proprietà e alle altre misure rimediali previste dalla legge per l'esercizio di diritti su bene altrui o in comproprietà (Trib. Milano 24.02.2015).

Inoltre Tribunale Vicenza 03.01.2017 riconosce la funzione affettiva dell'animale da compagnia, che si traduce in una di quelle attività realizzatrici della persona che la Carta costituzionale tutela con l'art. 2 fino al riconoscimento del danno cagionato dalla perdita dell'animale anche al di fuori dei casi di danno da reato.

Per finire. eclatante, il decre-

to del Tribunale di Sciacca del 19.02.2019 "rilevato che in mancanza di accordi condivisi e sul presupposto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell'animale stesso assegna il gatto (omissis) al resistente che dalla sommaria istruttoria appare assicurare il miglior sviluppo possibile dell'identità dell'animale, ed il cane (omissis) indipendentemente dall'eventuale intestazione risultante nel microchip ad entrambe le parti a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie al 50%" (n. dr.: uno dei coniugi era allergico al pelo del gatto).

Vi è inoltre la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo del 14 agosto 1991, n. 28, mediante la quale l'Italia per prima ha riconosciuto la tutela non solo degli animali di affezione, postulando una corretta convivenza tra l'uomo e i medesimi, ma anche tra gli animali randagi vietandone la soppressione se non in casi di comprovata pericolosità o di malattie gravi o incurabili. Richiamando tale legge la giurisprudenza amministrativa è giunta ad affermare che gli animali da compagnia acquisiscono una specifica ed autonoma considerazione e protezione giuridica, spettante loro direttamente, non essendo più equiparabili come ogni altro animale alle *res*. (Tar Abruzzo 04.09.2008 n. 1052 in Foro Amm. Tar, 2008, pag. 2504).

E' depositata in Parlamento una proposta di legge che vorrebbe inserire l'art. 455 ter con cui si stabilisce che "*in caso di separazione di coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza d'un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di*





*comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole, e se del caso esperti di comportamenti animali attribuisce l'affido esclusivo o condiviso dell'animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere.*

*Il tribunale è competente a decidere in merito all'affido anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio.*

In conclusione, le spinte provenienti dal mutato sentimento etico – sociale empatico nei confronti del regno animale vengono progressivamente recepite dal legislatore e dalla giurisprudenza specie di merito, disancorandolo dalla originaria nozione di *res* fino a differenziare la tutela tra il pet e il bene destinato al consumo quale una cosa materiale.

Come da indirizzo giurisprudenziale avanti riportato, il valore dato all'animale di affezione è in ragione non solo dell'empatia dell'uomo verso di lui, ma è reciproca e bilaterale, per la capacità del pet di sensazioni e di interagire anche con l'uomo. Da qui, come detto, la tutela del benessere anche psichico dell'animale di affezione e compagnia.

Il pet entra dunque a far parte della cerchia familiare pur nella sua natura non umana.

A questa bilateralità affettiva non corrisponde una paritetica titolarità di diritto, rifrangendosi come in un *trasfert* sul solo polo umano, l'unico a cui è riconosciuta capacità giuridica, il solo che nei rapporti privatistici e pubblici possa agire per la tutela degli interessi del suo pet e suoi propri, tra loro accumulati.

Sicché da ultimo (Carlotta Fossà in "Contratto e impresa"

n.1/2020, 527 e segg.) si è ipotizzata l'esistenza di un centro di interessi che fa capo all'animale domestico, un *tertium* tra l'umano e la *res* non avente una oggettiva destinazione economica – funzionale.

In tale prospettiva l'uomo agirebbe da rappresentante *ad instar* dei minori, nell'ambito di una disciplina giuridica idonea a ricompattare in modo omogeneo le normative penali e civili riferite all'animale domestico: una sorta di statuto dell'animale amico dell'uomo.

Ma l'impatto del sopravvenuto codice di consumo rispetto alla preesistente normativa ordinaria (art. 1496 c.c.) provocava problemi applicativi non indifferenti a riguardo di un possibile trattamento differenziato delle vendite e relativa garanzia per vizi che si addicesse alla emergente sensibilità umana verso l'animale domestico.

Sulla questione è intervenuta la S.C. con sentenza del 25.09.2018 n. 22728 avviando una scomposizione e ricomposizione delle due normative.

Ritenuto che nel pregresso ai sensi degli artt. 810 u.c. e 812 u.c. c.c. gli animali vivi e senzienti erano parificati a tutte le *res* mobili, come tali possibili oggetto di diritti, ed erano assoggettati all'unica disciplina prevista dagli artt. 1490 c.c. e segg. per il tramite dell'art. 1496 c.c., salvo leggi speciali ed usi locali, la S.C. aveva modo di precisare che il codice del consumo ha presupposti soggettivi ed oggettivi che ne perimetrano la applicazione.

Quanto ai primi per l'art. 3 comma 1 lettera a) l'acquirente o consumatore è definito come *una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, ar-*

*tigianale o professionale e che conclude un contratto per la soddisfazione delle esigenze di vita.* (idem art. 128 b)

Il venditore professionista è invece definito come *persona fisica o giuridica pubblica o privata nell'esercizio della propria attività imprenditoriale commerciale artigianale o professionale* (art. 3 comma c).

Quanto all'oggetto l'art. 128 comma 2 definisce il bene di consumo *qualsiasi bene mobile anche da assemblare*

Sempre lo stesso articolato disciplina taluni aspetti di contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo.

Dato atto di questo perimetro applicativo, conclude la S.C. per il *favor* dell'acquirente consumatore rispetto alla "originaria" disciplina di cui all'art. 1496 c.c. desumibile

## A

Dalla molteplicità dei rimedi per la garanzia legale dei vizi alla consegna e successivi della *res* compravenduta per renderlo conforme al contratto di vendita: la sostituzione, la riparazione o il ripristino del bene, in via residuale la risoluzione e la riduzione del prezzo in aggiunta alla garanzia legale o convenzionale (art. 130 c.d.c.)

## B

ex art. 132 termini più ampi (due mesi), rispetto al disposto artt. 1490 e segg. per la denuncia dei difetti dalla scoperta.

## C

responsabilità del venditore se il difetto si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene;



## D

presunzione del difetto di conformità che preesistesse alla consegna se si manifesta entro 6 mesi dalla stessa.

La S.C. ne inferiva che tale disciplina fosse “privilegiata” rispetto a quella civilistica, e pertanto la *affectio* verso gli animali domestici consentisse al consumatore di valorizzare la emergente sensibilizzazione umana verso il pet; sicché dall’art. 1496 c.c. veniva scorporato il commercio di animali domestici quando esistessero i presupposti soggettivi (professionista – consumatore) ed oggettivi (bene di consumo).

I principi di diritto enunciati dalla Cassazione erano i seguenti: *“la compravendita di animali da compagnia e d’affezione, ove l’acquisto sia avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranea alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore è regolata dalle norme del codice del consumo, salvo l’applicazione delle norme del codice civile per quanto non previsto”*

*“nella compravendita di animali di compagnia o da affezione, ove l’acquirente sia un consumatore, la denuncia del difetto delle cose vendute è soggetta, ai sensi dell’art. 132 del codice del consumo, al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto”.*

In realtà questo arresto giurisprudenziale è solo un punto di partenza per la sistemazione della materia.


Si osserva infatti che la pluralità degli strumenti rimediali è solo apparente, essendo in pratica inapplicabili riparazione – sostituzione e ripristino dell’animale di affezione, come tale *infungibile*, salvo riferirsi ad un intervento veterinario. Di norma nella immediatezza è plausibile la risoluzione, ma in una lunga controversia, ad esempio per una latente malfor-

mazione di un pet prevale nel consumatore, sopra ogni altro intendimento, la sopravvenuta affezione per l’animale ammalato (è proprio il caso della pronuncia in questione) riconducendosi la tutela alla azione di riduzione del prezzo oltre i danni.

Che poi il codice del consumo non menzioni affatto come possibile oggetto della disciplina l’animale domestico è significativo della (lodevole) forzatura giurisprudenziale.

Ma soprattutto appare *irrazionale* che gli animali di affezione subiscano un trattamento diverso a seconda che cadano nell’area consumistica o dell’art. 1496 c.c. per ragioni che esulano da intrinseche valutazioni: e a seconda della qualità delle parti che ne fanno commercio subiscono l’uno o l’altro trattamento normativo, ovvero che si abbia la concatenazione di negozi aventi ad oggetto il *medesimo* animale, che, anziché regolata dall’art. 131 c.d.c., ricada sotto diverse discipline.

Come anticipato, è auspicabile un intervento legislativo che sistemi in modo omogeneo la tutela del mondo animale, le differenziazioni per categoria, e definisca in primis una sorta di statuto dei diritti e doveri dell’uomo conforme al mutato sentire etico – sociale verso l’amico animale.






diario covid

1) Tempi di pandemia,  
ma il codice della strada resta invariato:  
mantenere le distanze di sicurezza se no tamponi.

2) Nuovi medici con le frontiere:  
"io sono positivo perché son vivo perché son vivo"

3) Da una vignetta del tempo.  
L'origine della dittatura sanitaria



4) Modernizzazione della dittatura sanitaria



5) Scusa collega, ma che malattia è la nomofila-  
chia?  
E' pronto il vaccino?  
Sta provvedendo il Ministro Bonafede.  
"Salvo intese".





## La rassegna(ta) stampa.

*“La servitù prediale è un diritto reale di garanzia”*

È la prima frase che inaugura l'elaborato di una candidata al concorso di magistratura 2019.

Ammessa all'orale.

Potenza del diritto di accesso agli atti pubblici, anche degli altri concorrenti. E così si scoprono ben altre amenità, segni o strane modalità di scrittura.

Circola flebilmente sulla stampa, tra gli stessi magistrati.

Al C.S.M. hanno ben altro di cui occuparsi.



## Jerusalem !

In questo travagliato trapasso anni ‘20 – ‘21 sarebbe crudele suggerire la lettura del “Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggiere”.

È vero, come propone il venditore, che non è bella una vita che si conosce, bensì quella che, indefinita, non si conosce.

Ed è bella perché, comunque vada a finire, l'aspettativa del futuro è già di per sé gratificante. Ma come se la caverebbe oggi il venditore di almanacchi? Pochi affari, i passeggiere sono stanchi di illusioni.

Prorompe invece un gospel africano **Jerusalem**, scritto durante il *lockdown*: una preghiera e un inno all'amore.

Ritmi elettrizzanti, coinvolgenti, ballato e cantato in tutto il mondo da bambini, giovani e anziani, soldati, frati e suore, medici e infermiere ect.

È la risposta aggressiva e gioiosa al male:

*jerusalem è la mia casa,*

*guidami,*

*portami con te non lasciarmi più*

– canta Master Kg.–

*il mio posto non è qui,*

*il mio Regno non è qui, portami con te”.*

Si torna all'infinito o all'indefinito leopardiano ?

Senza tedio.



Giacomo Voltattorni











# CASSA FORENSE IN TEMPO DI COVID-19 LE MISURE A SOSTEGNO DELL'AVVOCATURA

E' arrivata la seconda ondata. Ed è scattato, di conseguenza, un nuovo allarme rosso per gli avvocati ed i professionisti in genere, già colpiti nei primi mesi di pandemia e con pochi strumenti a disposizione per fronteggiare la situazione emergenziale.

Tra le varie categorie professionali ci sono alcuni che se la passano peggio di altri. E' il caso degli avvocati, che vivono una doppia crisi: quella della professione in sé, conseguenza della inefficienza della giurisdizione, della incapacità di adeguare ai tempi il modello di organizzazione e svolgimento dell'attività e di una legge ordinamentale forense – la n. 247 del 2012 – nata vecchia e inadeguata; e quella economica, che ha origine nel 2006 con l'abolizione dei minimi tariffari inderogabili e che si accentua dal 2008 in poi per effetto delle ripetute ondate di crisi economica nazionale dalle quali il paese e gli avvocati non si sono mai ripresi.

La fotografia della situazione in cui versava l'avvocatura prima della pandemia è ben rappresentata da un dato estrapolato dalle elaborazioni effettuate da Cassa Forense sulla base dei modelli 5 ricevuti: il reddito medio Irpef rivalutato degli avvocati italiani nel

2007 era di € 59.224, quello del 2018 di € 39.473. Un calo progressivo di quasi 20.000 euro in soli undici anni.

Una conferma della debolezza economica della categoria proviene anche da un altro dato reddituale: infatti, con riferimento sempre all'anno 2018, oltre 140.000 avvocati su un totale di circa 245.000 hanno dichiarato un reddito inferiore ad € 15.000,00; numero – i 140.000 – quasi sovrapponibile a quello dei 144.152 avvocati che nella scorsa primavera hanno richiesto di accedere al “reddito di ultima istanza”.

È su questo tessuto professionale fragile, che già deve fare i conti con una media di quattro avvocati ogni mille abitanti, che nel febbraio scorso si è abbattuto il Covid-19, che, improvvisamente e brutalmente, ha reso palese anche ai meno attenti la situazione di precarietà estrema della categoria rivelatasi non in grado di reggere, soprattutto economicamente, fin dai primi giorni di lockdown allo tsunami sanitario.

In effetti la pandemia e il conseguente blocco di molte attività produttive e dei servizi, legali compresi, ha provocato una ulteriore significativa riduzione delle entrate e delle occasioni di lavoro, in non pochi

casi un crollo dei redditi, senza dimenticare che molti colleghi sono stati colpiti dal virus, qualcuno ha perduto i propri cari e si è diffusa una forte preoccupazione per il futuro.

Tutto ciò ha provocato una generalizzata richiesta di sostegno economico e in proposito va detto a chiare lettere che, di fronte ad una imprevedibile catastrofe sanitaria che ha colpito tutto il pianeta, l'aiuto ai cittadini compete in primo luogo allo Stato che vi provvede ricorrendo alla fiscalità generale alla quale contribuiscono anche i liberi professionisti, avvocati compresi.

Abbiamo, invece, assistito ad una ingiusta discriminazione operata da Governo e Parlamento nei confronti dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, destinatari solo tardivamente del modesto contributo denominato “reddito di ultima istanza”.

Così Cassa Forense è stata destinataria delle più disparate istanze da parte di iscritti e istituzioni forensi e delle aspettative di sostegno al reddito che sono estranee ai suoi compiti, potendo essa intervenire solo con misure assistenziali di secondo livello, ad integrazione di quelle primarie cui è tenuto lo Stato verso tutti i suoi cittadini e quindi anche verso gli avvocati, che, prima di essere dei liberi professionisti, sono cittadini alla pari degli altri.

Nonostante ciò Cassa Forense ha posto in essere uno straordinario sforzo organizzativo – probabilmente il più articolato ed efficace fra tutte le casse previdenziali libero professionali – adottando una serie di interventi, in un primo momento rivolti a differire le



scadenze degli adempimenti previdenziali e a rafforzare la tutela sanitaria degli iscritti e, in un secondo momento, ad ampliare le misure assistenziali, ordinarie e straordinarie.

Per apprezzare appieno la tipologia degli interventi e l'impegno economico messo in campo da Cassa Forense è utile fornire un quadro riepilogativo.

## **INTERVENTI DI NATURA PREVIDENZIALE**

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense ha deliberato lo slittamento al 31 dicembre 2020 del termine per la trasmissione in via telematica del modello 5/2020, originariamente fissato al 30 settembre.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, è stato disposto il differimento del pagamento del contributo minimo soggettivo 2020 e del contributo di maternità al 31 dicembre 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni.

I contributi (soggettivo e integrativo) in autoliquidazione, connessi al modello 5/2020, potranno essere corrisposti con le seguenti modalità, alternative fra loro:

a) in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020, a mezzo MAV, senza interessi e sanzioni;

b) in due rate annuali di pari importo con scadenza 31 marzo 2021 e 31 marzo 2022, a mezzo MAV, maggiorate degli interessi dell'1,50% su base annua, senza sanzioni;

c) mediante iscrizione nel ruolo 2021 (che sarà formato a ottobre 2021), maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50%, senza sanzioni, con

possibilità di chiedere ulteriori rateizzazioni (fino a 72 rate) direttamente al Concessionario.

Per tutti gli adempimenti e versamenti (diversi dal pagamento dei contributi soggettivo e integrativo) il cui termine originario sarebbe scaduto entro il 30 settembre 2020, il C.d.A. ha stabilito che il termine di adempimento in origine previsto sarebbe iniziato a decorrere per intero dal 1° ottobre 2020, rimanendo ininfluente l'eventuale periodo già trascorso fino all'adozione del provvedimento straordinario di sospensione.

## **ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO**

In attuazione dei vari decreti legge succedutisi nel tempo Cassa Forense ha anticipato per conto dello Stato il c.d. "reddito di ultima istanza" per un importo di € 600,00 pro capite per i mesi di marzo e aprile 2020 e di € 1.000,00 pro capite per il mese di maggio, a sostegno di tutto gli iscritti che avevano dichiarato reddito al di sotto di 50.000,00 euro per l'anno d'imposta 2018, previa autodichiarazione in ordine ai danni economici subiti dalla pandemia in corso. A tale titolo Cassa Forense ha anticipato per conto dello Stato a favore di oltre 144.000 iscritti circa 316 milioni di euro per l'erogazione del bonus la cui restituzione da parte dello Stato è, per ora, avvenuta solo parzialmente.

## **BANDI STRAORDINARI PER PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE**

■ **Bando per l'assegnazione di contributi per canoni di locazione dello studio legale per conduttori persone fisiche**

Per questa provvidenza sono stati stanziati inizialmente € 3.600.000,00 poi incrementati a 6.480.000,00 al fine di assegnare ai conduttori persone fisiche contributi per rimborso di canoni di locazione dello studio professionale.

Tale contributo ammontava al 50% della spesa complessivamente documentata per canoni di locazione dello studio legale relativi al periodo 1° febbraio 2020 – 30 aprile 2020, con il limite massimo di € 1.200,00 al netto di i.v.a..

Lo stanziamento ha permesso di soddisfare 12.120 domande.

■ **Bando per l'assegnazione di contributi per canoni di locazione dello studio legale per conduttori persone giuridiche**

Per questa provvidenza sono stati stanziati inizialmente € 2.000.000,00 poi incrementati ad euro 3.600.000,00, con i quali sono state soddisfatte 1612 domande di studi associati o di società tra avvocati.

Il contributo a rimborso di canoni di locazione dello studio legale era pari al 50% della spesa complessivamente documentata a tale titolo relativa al periodo 1° febbraio – 30 aprile 2020, con il limite massimo di € 4.000,00 al netto di i.v.a..

■ **Bando straordinario per l'assegnazione di contributi per l'acquisto di strumenti informatici per lo studio legale**

Per questo bando sono stati stanziati € 1.500.000,00 al fine di erogare contributi per l'acquisto di strumenti informatici





destinati all'esercizio della professione legale effettuato nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2020.

Il contributo è consistito nell'erogazione del 50% della spesa affrontata e non poteva essere concesso a chi aveva già percepito analogo contributo negli anni precedenti o altri contributi conseguenti alla partecipazione ad altri bandi straordinari emanati nell'anno 2020.

Non erano riconoscibili contributi di importo inferiore ad € 300,00 o superiore ad € 1.500,00.

La partecipazione è stata numerosa essendo pervenuta circa 12.000 domande.

#### ■ **Bando straordinario per l'erogazione di prestiti agli iscritti under 35**

Il bando era finalizzato ad agevolare la erogazione di prestiti, per un importo da € 5.000,00 ad € 15.000,00 con rimborsabilità fino a cinque anni, in favore di giovani avvocati infratrentacinquenni.

L'intervento è consistito nell'abbattimento al 100% degli interessi passivi, che vengono versati da Cassa Forense all'istituto di credito, fino all'esaurimento dell'importo stanziato pari ad € 1.000.000,00. Inoltre Cassa forniva, per gli iscritti con reddito professionale inferiore ad € 10.000,00, garanzia fideiussoria per l'accesso al credito, fino all'esaurimento dell'importo stanziato a tal fine pari ad € 2.500.000,00.

#### ■ **Bando straordinario per l'assegnazione di contributi forfetari per rimborso costi per l'attività legale**

Con il bando n. IV/2020 sono stati stanziati € 2.500.000,00 destinati a contributi forfetari per il rimborso dei costi relativi all'esercizio della professione legale nel periodo febbraio / aprile 2020.

Il contributo era pari al 15% della differenza fra il volume d'affari IVA e il reddito Irpef dichiarato con il modello 5/2019. Per i soli iscritti alla Cassa dal 2019 il rapporto percentuale era calcolato sulla base dei dati reddituali del 2019, da dichiarare in sede di domanda.

Non erano riconoscibili contributi di importo inferiore ad € 300,00 o superiore ad € 1.200,00.

Erano esclusi dal bando i beneficiari del "reddito di ultima istanza" nonché i beneficiari dei contributi relativi agli altri bandi straordinari 2020.

Sono pervenute circa 8.500 domande.

### **MISURE ASSISTENZIALI STRAORDINARIE IN FAVORE DEGLI ISCRITTI**

#### ■ **Prestazioni straordinarie conseguenti all'emergenza Covid-19 in favore dell'iscritto o dei superstiti dell'iscritto**

Per questa provvidenza sono stati stanziati inizialmente € 1.500.000,00 poi incrementati ad € 3.000.000,00.

Essa concerne il riconoscimento di prestazioni assistenziali straordinarie per gli iscritti, anche se pensionati, e i superstiti dell'iscritto che, a causa di accertato contagio da Covid-19 intervenuto nel periodo 1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2020, siano stati ricoverati in

struttura sanitaria ovvero posti in isolamento sanitario obbligatorio per contatti diretti con sospetti contagiati.

Analogha prestazione viene riconosciuta agli aventi diritto anche in caso di decesso dell'iscritto o del coniuge dell'iscritto o dei figli conviventi a seguito di contagio da Covid-19.

Le prestazioni vengono erogate sulla base delle domande pervenute e che perverranno entro il 31 dicembre 2020 e consistono in una somma di denaro del seguente diversificato importo:

*contributo in favore dell'iscritto*

- € 5.000,00 in caso di ricovero

- € 3.000,00 in caso di isolamento sanitario per aver contratto il virus Covid-19

- € 1.500,00 in caso di isolamento senza aver contratto il virus ma per avvenuto contatto con malati Covid-19 (importo ridotto ad € 1.000,00 per domande pervenute dopo il 15 ottobre 2020)

- € 7.500,00 in caso di isolamento obbligatorio senza aver contratto il Covid-19 e con coniuge deceduto per Covid-19

*contributo in favore di superstiti dell'iscritto*

€ 5.000,00 in favore di superstiti per decesso del familiare iscritto a Cassa Forense

#### ■ **Stanziamento a favore degli Ordini Forensi appartenenti alle province maggior-**





## mente colpite dal Covid-19

Per gli Ordini Forensi appartenenti alle dieci province risultate più colpite dal Covid-19 alla data del 3 maggio 2020, individuate sulla base del numero di contagi ogni 1000 abitanti, sono stati stanziati € 1.500.000,00 da destinare al finanziamento di specifici progetti connessi all'emergenza epidemiologica.

### ■ Cofinanziamento di progetti con i Consigli dell'Ordine connessi all'emergenza Covid-19

A questa misura sono stati destinati 5 milioni di euro a supporto delle iniziative che gli Ordini Forensi di tutta Italia intendano mettere in campo per affrontare l'emergenza sanitaria da Covid-19 e la ripartenza in sicurezza delle attività giudiziarie. Le iniziative dovranno fare riferimento alla fase emergenziale successiva al 23 febbraio 2020 ed essere presentate da parte degli Ordini Forensi interessati entro il 31 dicembre 2020.

## INTERVENTI A CARATTERE SANITARIO

■ Cassa Forense ha sottoscritto con UniSalute una garanzia valida per tutti gli iscritti e con onere a carico dell'Ente, riguardante le infezioni da Covid-19. La copertura ha effetto dal 1° febbraio per tutti gli eventi diagnosticati da tale data fino al 31 dicembre 2020.

La garanzia comprende le seguenti prestazioni non cumulabili:

– una diaria giornaliera di € 75,00 per ogni giorno di ricovero, a seguito di positività

al tampone Covid-19, per un massimo di 30 giorni;

– una diaria giornaliera di € 50,00 per ogni giorno di isolamento per un massimo di 15 giorni, nel caso in cui l'assicurato sia costretto al regime di quarantena presso il proprio domicilio a seguito di positività al tampone Covid-19;

– una indennità post ricovero complessivamente pari ad € 1.500,00, nel caso in cui per l'assicurato sia stato necessario durante il ricovero ricorrere alla terapia intensiva;

– servizio di video consulto specialistico nelle varie discipline mediche per dialogare a distanza con lo specialista in tutti i casi in cui non sia necessario un contatto fisico.

■ Cassa Forense ha sottoscritto una convenzione con BrokerItaly per una nuova copertura assicurativa Covid-19 in favore degli iscritti alla Cassa e dei loro familiari, il cui costo a loro carico è pari ad € 8,00 pro capite, con il limite di 70 anni di età.

La copertura prevede, senza franchigia, una indennità da ricovero di € 1.000,00 per un ricovero causato da Covid-19 di almeno 7 giorni e una diaria da convalescenza di € 50,00 attivabile dopo un periodo di degenza di almeno 7 giorni, per un massimo di 20 giorni.

■ Nell'ambito della vigente convenzione con la società AON è stato previsto un ulteriore servizio riguardante la consulenza telefonica o di video consulto, destinato a tutti gli iscritti che presentino sintomi

riconducibili alla epidemia in corso, fruibile 24 ore su 24, per richiedere informazioni di natura medica connesse all'emergenza sanitaria.

## INTERVENTI A CARATTERE CREDITIZIO

■ Nel marzo scorso è stata stipulata con la Banca Popolare di Sondrio (B.P.S.) una convenzione per anticipazione economica nella misura massima del 30% del volume d'affari IVA dell'anno 2019 nonché per l'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura massima del 100% di preventivi e/o fatture emesse da data non superiore a 30 giorni dalla richiesta di finanziamento. Per la prima finalità la durata del finanziamento è di 18 mesi al tasso annuo del 2%, mentre per la seconda la durata varia da 24 a 60 mesi al tasso annuo del 2,50%.

□ Una ulteriore convenzione per l'accesso agevolato al credito è stata sottoscritta con la Banca Nazionale del Lavoro riguardante finanziamenti con una durata massima di 17 mesi.

□ Infine merita menzione l'intervento a sostegno dei titolari di FORENSECARD, la quale, come noto, mette a disposizione tre linee di credito.

La prima consente il pagamento degli acquisti presso gli esercizi convenzionati e il prelievo contanti presso tutti gli sportelli automatici ATM convenzionati con Visa e Mastercard in Italia e all'estero.

La seconda è finalizzata al versamento dei contributi previdenziali a Cassa Forense.





La terza linea consente l'erogazione al richiedente di una somma utilizzabile per qualsiasi esigenza e/o per soddisfare una necessità improvvisa.

Con l'intervento concordato, i titolari di FORENSECARD potranno rimodulare i finanziamenti per contributi previdenziali in 6 oppure 12 rate, alle medesime condizioni oggi vigenti e, per quanto attiene la terza linea di credito, potranno rimodulare gli utilizzi con l'erogazione di un nuovo prestito con rate più contenute.

---

## CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

La sintesi che precede palesa lo sforzo economico e organizzativo attuato da Cassa Forense per rendere meno gravoso agli iscritti l'impatto economico della crisi pandemica. E', peraltro, comprensibile che un corpo professionale già in difficoltà prima del Covid-19 abbia invocato misure ulteriori al fine di alleviare la perdita economica, ma Cassa Forense può legittimamente agire solo all'interno di un perimetro definito da leggi dello Stato, dal proprio Statuto e dai regolamenti vigenti.

Non va, in proposito, dimenticato che l'operato degli organi di Cassa Forense è costantemente e rigorosamente controllato da tre Ministeri, dalla COVIP, dalla Corte dei Conti, dalla Commissione Bicamerale, dal Collegio sindacale interno e dalla società di revisione contabile.

Ferma la ineludibile distinzione fra attività previdenziale e attività assi-

stenziale, non è neppure possibile (e comunque sconsigliabile) intaccare il patrimonio per destinarlo parzialmente a lenire i bisogni degli iscritti. Il patrimonio, che al termine dell'anno 2019, si aggirava sui 13 miliardi di euro, deve garantire alle generazioni future e ai loro superstiti le prestazioni cui hanno diritto.

L'ultimo bilancio tecnico redatto nel 2017, finalizzato a verificare la sostenibilità cinquantennale di Cassa Forense, ha posto in evidenza che per circa venti anni, a partire dall'anno 2042, il saldo previdenziale sarà negativo, cioè la spesa per le prestazioni previdenziali sarà superiore all'ammontare dei contributi pagati dagli iscritti; è, però, anche previsto che quella perdita sarà ampiamente compensata dalla redditività del patrimonio, che, pertanto, deve essere preservato e mantenuto nella destinazione che gli è propria.

Ora la pandemia è alla sua seconda ondata e il 2021 si preannuncia difficile atteso che, tutti gli esperti, nonostante sia prossimo l'impiego dei vaccini anti Covid, ci dicono che il prossimo anno sarà ancora fortemente influenzato dalla presenza del virus.

In questo contesto di persistente difficoltà economica delle categorie professionali va riaffermato il compito primario dello Stato nella attività assistenziale verso tutti i cittadini e, in proposito, bene hanno fatto all'inizio di novembre i presidenti di alcuni Ordini professionali ad inviare una lettera al premier Giuseppe Conte con la richiesta di attivare misure di ristoro come quelle varate per le aziende colpite dalle ultime disposizioni anti contagio

(dpcm 24 ottobre 2020).

Anche Cassa Forense si è preparata ad un 2021 nel quale è naturale prevedere minori introiti per contributi, sia per la diminuzione dei redditi degli iscritti che per la loro difficoltà di provvedere al regolare pagamento dei contributi.

In particolare Cassa Forense si è dotata di maggiori strumenti finanziari per meglio supportare gli iscritti nel periodo emergenziale e così ha incrementato per il 2021 di altri 12 milioni di euro i fondi destinati all'Assistenza, che salgono a circa 68.000.000, ed ha istituito un accantonamento straordinario per emergenza sanitaria di ben 148 milioni di euro, oltre, naturalmente, ad avere implementato il fondo svalutazione crediti.

Parallelamente Cassa Forense, in considerazione delle maggiori aspettative di vita del ceto forense, del previsto calo di nuovi iscritti, della femminilizzazione della professione, del calo dei redditi, ha avviato una verifica del sistema previdenziale in essere per valutare se, per garantire la sostenibilità dell'Ente e prestazioni dignitose, necessiti di alcuni correttivi oppure se sia preferibile il passaggio al sistema contributivo.

Paolo Zucchi



(Il diritto e l'opera lirica; continua dalla puntata precedente)

## I CONTRATTI NEL MONDO DEL MELODRAMMA

Addentrando, ora, nel vasto e peculiare mondo del Teatro d'Opera Lirica, per una panoramica di quelli che sono i contratti che lo caratterizzano, occorre premettere come i luoghi di allestimento di uno spettacolo lirico siano fucine di arte totale, nelle quali la musica si unisce al canto, singolo e corale, alle arti visive e, talvolta, alla danza.

Il successo di un'opera lirica dipende, all'origine, dalla magica miscela generatasi tra compositore e librettista; successivamente, la migliore riuscita della sua rappresentazione è il risultato dell'armoniosa fusione di tante attività che coinvolgono tutti i numerosi addetti ai lavori, ovvero orchestrali, direttori d'orchestra, cori e loro direttori, cantanti, registi, scenografi, costumisti, coreografi, ballerini, figuranti, comparse, attrezzisti, tecnici del suono e delle luci.

Un'opera d'arte, quindi, a tutto tondo, una confluenza di molteplici e diverse capacità artistiche, le quali hanno quale minimo comune denominatore la creatività.

Creatività, invero, anche giuridica, come ormai spesso succede nell'intrigante mondo dei contratti, dei quali è sempre più in declino la tipicità, a vantaggio della crescente atipicità, che la complessa attività umana ogni giorno impone, onde riuscire a regolamentare iniziative e comportamenti sempre più articolati e diversificati.

Il famoso brocardo *ubi societas, ibi ius*, può ormai sicuramente tradursi in *ubi homo, ibi ius*, poiché è sufficiente la singola azione umana a richiedere già una normazione *ad hoc* della medesima.

Il mondo dei contratti necessari alla messa in scena dell'opera lirica concede, quindi, alla fantasia giuridica, saggiamente pilotata e professionalmente preparata, uno spazio d'azione effettivamente straordinario, tant'è che, non a caso, i contratti collettivi di scritturazione dell'artista lirico si sono arrestati al contratto del 1972, con due soli precedenti, risalenti rispettivamente al 1932 e al 1936.

In realtà, essendo quindi ampiamente scaduto l'ultimo contratto del 1972, nella realtà lavorativa dell'opera lirica, la contrattualistica per l'ingaggio delle forze necessarie ha campo massimamente libero, ed è perimetrata soltanto dagli usi e dalle consuetudini in essere in ogni teatro, non soltanto italiano, ma del mondo intero, non avendo ancora ricevuto applicazione lo Statuto Sociale Europeo degli Artisti, di cui alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 7 giugno 2007.

In tal senso, bisogna osservare come le consuetudini contrattuali operino anche concorrenzialmente, agevolando, purtroppo, quei teatri che più di altri possono, per possibilità economiche di *budget*, concedere maggior spazio alle richieste contrattuali, assai spesso

non trascurabili, degli artisti più richiesti e acclamati.

Soprattutto in Italia, però, il livellamento delle capacità finanziarie dei teatri d'opera, eccezion fatta per limitatissime realtà, ha reso omogeneo il panorama delle produzioni liriche, forse talvolta rendendolo finanche monotono, e di non così brillante interesse culturale, ancorché, ad avviso dello scrivente, non sia soltanto la finanza a disposizione del teatro a decretare il successo, la qualità e l'interesse di uno spettacolo. Vero è, comunque, che ove i teatri italiani avessero a disposizione strumenti finanziari che consentissero loro una programmazione sul medio-lungo periodo, e non solo nel breve, questo consentirebbe la giusta competizione con i teatri esteri, nella scritturazione di artisti c.d. di prima fascia.

L'attività contrattuale è, comunque, in continua evoluzione e contrastato fermento, anche perché, costituendo gli accordi economici tra i protagonisti dell'allestimento, chiaramente espressi, la fondamentale e precisa fonte di quantificazione del costo delle prestazioni, questi rappresentano la garanzia della tenuta del *budget* che la gestione del teatro ha a disposizione per la creazione dello spettacolo, *budget* del quale il Sovrintendente e il Direttore Artistico dovranno rispondere in seno al consiglio di amministrazione, che opera sotto l'attento controllo dei sindaci revisori, con quanto ovviamente ne può conseguire per la compressione delle pretese degli artisti.

Evidente, dunque, come si ponga indispensabile, per la realizzazione di uno spettacolo, la redazione puntuale dei **contratti di finanziamento**, che spaziano **dall'intervento pubblico**, alla **pubblicità**, alla **sponsorizzazione**, alla **cessione dei diritti**



## di immagine.

Sono lontani i tempi in cui i proprietari dei palchi finanziavano, in buona parte, gli spettacoli, essendosi questo canale estinto; per contro, si deve annotare come attualmente il ricavato di tutti gli ingressi del pubblico pagante, copra, nella migliore delle ipotesi, il 25-30% del costo della singola rappresentazione. Peraltro, anche il **rapporto con il pubblico per l'acquisto dei biglietti** riceve attenta normazione, spesso oggetto di contestazioni.

Il **finanziamento pubblico, essendo a fondo perduto**, viene erogato senza necessità di contratto, soltanto sulla precisa responsabilità, anche erariale, degli amministratori del teatro, mentre le **sponsorizzazioni** necessitano di attenta contrattualistica, poiché, da qualche anno, hanno ricevuto incentivazione dall'**introduzione del c.d. Art bonus**, che prevede un credito di imposta a favore delle erogazioni liberali in danaro, a favore degli enti che svolgono, senza scopo di lucro, esclusivamente attività nello spettacolo. Circostanza, questa, che postula l'inserimento di attente clausole contrattuali, proprio ai fini della loro tutela fiscale.

Reperiti i fondi, anche se talvolta solo promessi, con quanto ne consegue sotto il profilo delle responsabilità gestorie, prende avvio l'attività di programmazione dello spettacolo, o meglio della stagione, onde consentire la successiva realizzazione dell'allestimento dell'opera che, per evidenti comprensibili motivi di contenimento dei costi, viene ormai sempre più effettuata mediante la stipula di **accordi di co-produzione e cooperazione tra teatri**, ovvero due formule contrattuali, diversificate in base al più o meno intenso intervento delle maestranze del teatro alla

produzione di cui trattasi.

I contratti che seguiranno, saranno quelli riferiti al centrale e più importante dei contratti, il **contratto di scritturazione** di tutti coloro che parteciperanno alla "creazione dell'opera d'arte", sicuramente i cantanti e il direttore d'orchestra, nonché l'orchestra, ove il teatro non abbia la fortuna di possedere una propria orchestra stabile, così come può accadere per il coro e il corpo di ballo, ove gli stessi abbiano un ruolo nello spettacolo in allestimento.

Si tratta, infatti, del contratto per il reclutamento di registi, scenografi, costumisti, coreografi, comparse, figuranti, indispensabili onde proseguire nella fase di realizzazione e messa in scena dello spettacolo, quest'ultima affidata agli **artigiani-attrezzisti-sarti-tecnici delle luci, maestranze dipendenti del teatro**, sia a tempo determinato che indeterminato, assunti anche con **contratti stagionali**. A questi ultimi è altresì affidata la gravosa gestione della rappresentazione di ogni recita, la quale comporta una faticosa attività che prende avvio ben prima dell'inizio dello spettacolo, per ultimarsi a teatro ormai deserto, con riconoscimento di compensi straordinari, non trascurabili ai fini del *budget*.

Tutte queste attività vengono, per l'appunto, attentamente regolamentate tramite il peculiare **contratto di scritturazione**, il quale come ho riferito, è prevalentemente normato secondo gli usi e le consuetudini di ogni singolo teatro, ancorché occorra dare evidenza del fatto di come vi sia stato, nel tempo, un sostanziale allineamento delle clausole contrattuali riferite agli ingaggi degli artisti di cui sopra, clausole al centro di ampio dibattito tra i teatri, gli artisti e i loro procuratori.

In particolare discussione viene sempre messa la clausola posta a salvaguardia della qualità dello spettacolo, ovvero la c.d. **clausola di "protesta"**, norma sanzionatoria di origini risalenti, applicata in caso di debutto dello scritturato, che trovava il proprio fondamento nel principio di equità, ovvero in una innegabile facoltà per il teatro di risolvere il rapporto contrattuale con l'artista che, durante le prove e fino alla prima recita, avesse confermato la propria carenza al ruolo.

Recentemente, la Corte di Cassazione, in una propria sentenza (Sez. II, 20 agosto 2019, n. 21.506), ha dato particolare rilievo a siffatta clausola, sancendo la legittimità del recesso contrattuale operato dall'ente lirico che, valutata l'inadeguatezza dell'artista al ruolo, ha attivato il diritto di protesta ancorché lo stesso non fosse inserito nel contratto di scritturazione.

Sancisce autorevolmente la Suprema Corte, in tal modo, l'applicabilità di detto principio ancorché la clausola non sia inserita in contratto, purché la censura venga effettuata da terzi non in conflitto di interessi; solitamente, i censori sono il direttore d'orchestra e il regista, sempreché, circostanza non rara, non siano proprio loro ad essere protestati.

Detti rapporti contrattuali prevedono, altresì, la stesura di quelle clausole, sempre più importanti in periodo di Covid, che **regolamentano i diritti di autore degli interpreti tutti della rappresentazione**, diritti che, nella prassi, vengono richiesti agli artisti e da questi ceduti proprio al momento della scritturazione, attraverso la redazione di clausole che regolamentano, scindendoli, il diritto d'autore che nasce dallo spettacolo dal vivo, rispetto a quello eventuale che origina dalla diffusione





successiva della registrazione dell'opera, attraverso i numerosi canali di divulgazione oggi possibili, per i quali è consigliabile apposita regolamentazione contrattuale. Questo secondo aspetto è causa di attuali polemiche a proposito della liberatoria che i teatri impongono ai fini del consenso da parte degli artisti a qualsiasi utilizzo sia della registrazione, audio e video dell'opera, sia delle loro immagini durante la rappresentazione; tema complesso soprattutto per gli intricati aspetti contabili che le crescenti diversificate pretese degli artisti postulano.

Ma le richieste degli interpreti dell'opera lirica sul tavolo delle trattative, condotte anche dalle ormai nascenti associazioni sindacali (soprattutto estere), riguardano anche le seguenti pretese: **(i)** che le prove facciano parte del periodo lavorativo; **(ii)** che si preveda la stipula di un'assicurazione per il danno alla persona nel periodo di permanenza dell'artista nel teatro; ed altresì **(iii)** che il diritto di protesta assuma la massima connotazione di oggettività ed imparzialità, diversamente da quanto parrebbe invece profilare la Suprema Corte, che ha ribadito questo "diritto assoluto" del teatro.

Ciò anche se, in protesti celebri, quale l'interruzione della recita di Norma, da parte di Maria Callas, nel 1960, all'Opera di Roma, presente il Presidente della Repubblica, o quella a noi familiare del baritono Cornell Mac Neil, al Teatro Regio di Parma, la Corte ha sempre riconosciuto le ragioni dell'artista.

Nel caso della Callas, poiché il teatro non ebbe tempestivamente a certificare l'asserita pretestuosità dell'indisposizione adottata dal celebre soprano per interrompere la recita, mentre, nel caso parmigiano,

ritenne il recesso del cantante, violentemente e maleducatamente contestato dal pubblico, motivato da giusta causa, incombendo al teatro l'obbligo di contenere le manifestazioni di dissenso del pubblico, allorché queste diventino troppo violente e lesive della persona.

Proprio a proposito di dissenso violento, offensivo a oltranza e specioso del pubblico, la peculiarità e la fantasia del mondo dell'opera lirica, aveva, inoltre, dato la stura ad un contratto assimilabile alla concorrenza sleale, ora finalmente bollato da nullità, che era il c.d.

**contratto di claque**; un accordo che interveniva tra un teatro e una parte di pubblico non pagante, che aveva quale scopo quello di approvare comunque l'esecuzione di un cantante, di un direttore d'orchestra o di un regista, anche se del caso esaltandola, oppure quello di contestarla vivacemente: in questo secondo caso, il rapporto contrattuale interveniva tra l'anzidetto pubblico e un teatro concorrente a quello in cui si effettuava la rappresentazione che doveva essere contestata.

Entrambe le forme sono ormai state dichiarate nulle, anche se, in casi assai limitati, assistiamo ancora a rari fenomeni di maleducata e sediziosa *claque* teatrale, ad iniziativa di privati facinorosi, dei quali anche il mondo del melodramma non va esente.

Concludo questa semplice enunciazione degli **ingranaggi contrattuali giuridici del mondo del melodramma**, ricordando, quale buon auspicio per la maturazione, ormai necessaria, di migliori tempi per i contratti che assistono l'opera lirica, il nostro concittadino Bruno Barilli, che nel 1930 diede alla stampa un'irriverente opera libraria, che oggi verrebbe qualificata

non politicamente corretta, dal titolo "Il Paese del Melodramma", nella quale Parma, Città del melodramma per eccellenza, viene descritta simile a "un dedalo di straducole, porticati, tane e borghetti, carichi di passione, di violenza e generosità", pertugi dai quali sbucca maestoso e improvviso, il nostro Ducale Teatro Regio, luogo che, senza necessità alcuna di contratti, assolve, da circa due secoli, alla funzione di mastice degli animi musicali dei Parmigiani, i quali mai, per il loro Teatro d'Opera Lirica, sono venuti meno ad un solo obbligo, anche se non scritto.

Perché è alla forza coercitiva dell'Opera Lirica che dovrebbe essere affidata la stesura di ogni contratto finalizzato alla creazione e rappresentazione di siffatta opera d'arte a tutto tondo.

Fulvio Villa





## libertà di espressione art. 10 CEDU

Può un avvocato, noto attivista per la difesa dei diritti umani in Azerbaijan, prima denunciare davanti alla platea di un convegno forense ed ai media presenti il caso di un giovane morto mentre era in custodia della polizia e poi qualche anno dopo pronunciare in aula nel corso della difesa di un dissidente politico il seguente commento sul funzionamento della giustizia nel suo Paese: "come lo Stato, così il Foro... se ci fosse giustizia in Azerbaijan, il giudice R.H. non delibererebbe una sentenza iniqua e parziale, né un individuo come lui sarebbe giudice"?

La risposta è no secondo l'equivalente azero del CNF, per il quale le due fattispecie rappresentano altrettante gravissime violazioni deontologiche, nel primo caso comminando la sanzione della sospensione per un anno dall'esercizio della professione forense e la radiazione nel secondo.

L'avvocato vessato ed osteggiato in patria ha quindi deciso di ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo impugnando i due provvedimenti disciplinari (ricorsi n. 8024/12 e 28198/15) per violazione della libertà di espressione ai sensi dell'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

La Corte di Strasburgo con la pronuncia del 25 giugno 2020 ha accolto i ricorsi e condan-

nato l'Azerbaijan, accusando implicitamente la ex repubblica sovietica (ma anche l'ordine professionale azero) di una amministrazione della giustizia ambigua, arbitraria, per nulla imparziale ed indipendente.

Nel caso delle dichiarazioni sulla morte del giovane in custodia della polizia il collegio di disciplina (attivato e sollecitato dal capo della polizia in persona) aveva sancito la sospensione per un anno dall'esercizio della professione, adducendo la violazione del dovere di segretezza e riservatezza. Ma, come ripetutamente sostenuto dall'avvocato nelle sue difese e completamente ignorato dall'organo giudicante, la Corte mette in evidenza che da una parte l'avvocato si è limitato a riportare quanto già la madre del defunto per prima aveva denunciato alla stampa, dall'altra che comunque era impossibile violare qualsivoglia obbligo di confidenzialità in quanto al momento delle dichiarazioni rese l'avvocato non era ancora il legale della madre nei procedimenti conseguenti alla morte del figlio. Perciò la sanzione della sospensione è da considerarsi illegittima e lesiva della libertà di espressione ex art. 10 della Convenzione.

Nel caso invece del commento, a dir poco caustico, sul funzionamento del sistema giudiziario in Azerbaijan, la Corte di Strasburgo innanzitutto presenta un'illuminata premessa sulla figura dell'avvocato quale parte protagonista nell'amministrazione della giustizia nel suo fondamentale ruolo di intermediario, professionale ed indipendente, tra la comunità e le corti di giustizia (ed il ruolo altrettanto fondamentale dell'associazione professionale, che deve agire in modo indipendente assicurando la tutela dei diritti umani). Tale ruolo



comporta diritti e doveri, anche riguardo alla condotta da tenere in aula che deve essere indirizzata al rispetto di tutte le parti del processo: commentare criticamente è lecito fintanto che ciò non sfocia nell'insulto. Nel caso di specie secondo la Corte le espressioni usate sono oggettivamente offensive, ma vanno anche calate nel contesto generale: bisogna infatti considerare che la dichiarazione è stata rilasciata dall'avvocato in un'aula di tribunale (e da lì non è mai uscita) e durante la difesa di un imputato, la cui detenzione era già stata condannata dalla Corte in quanto contraria alla Convenzione dei Diritti dell'Uomo. In tale contesto per la Corte di Strasburgo la sanzione della radiazione appare sproporzionata e lesiva anch'essa della libertà di espressione ex art. 10 della Convenzione.

pb

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sez. V, Bagirov vs. Azerbaijan, 25 giugno 2020, sui ricorsi 81024/12 e 28198/15



### **incompatibilità nell'arbitrato**

In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, costituisce violazione dell'art. 55 del codice deontologico forense l'assunzione e l'esercizio dell'incarico di componente di un collegio arbitrale in situazione di incompatibilità (nella specie, in quanto professionista associato del difensore di una delle parti), a nulla rilevando la mancata contestazione della circostanza nel corso del procedimento arbitrale, per essere il divieto di assunzione sancito da tale

norma volto a tutelare il profilo deontologico dell'avvocatura garantendo l'indipendenza e l'imparzialità del collegio arbitrale in quanto tale, a prescindere dalla correttezza dello svolgimento del mandato.

Corte di Cassazione (pres. Bisogni, rel. Bisogni), SS.UU, sentenza n. 7761 del 9 aprile 2020

### **interruzione della prescrizione**

L'interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell'illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell'Ordine la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in conseguenza dell'atto di apertura del procedimento ed anche di tutti gli atti procedurali di natura propulsiva o probatoria o decisoria; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell'effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Corte di Cassazione (pres. Bisogni, rel. Bisogni), SS.UU, sentenza n. 7761 del 9 aprile 2020

### **(nessun) diritto di ritenzione degli originali degli atti e dei documenti di causa**

Incorre in un illecito disciplinare l'avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le sue spese legali; né l'obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione.

Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Valitutti), SS.UU, sentenza n. 14233 del 8 luglio 2020

### **infedele patrocinio**

*"Il reato di infedele patrocinio previsto dall'art. 380 c.p. si consuma nel momento in cui, in ragione dell'infedele adempimento dei doveri cui il patrocinatore è tenuto, si verifica un pregiudizio agli interessi della parte difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria (in questo senso Sez. 2, n. 12361 del 14/02/2019, Musmeci, Rv. 275383).*

*In tale ottica, è di tutta evidenza come il reato contestato alla G.M., avvocato che aveva assistito D.A. nel giudizio civile di primo grado che l'aveva vista contrapposta alla E3, ebbe a consumarsi nel momento in cui, dopo aver dato garanzie alla propria cliente sulla utilità di impugnare la sentenza sfavorevole che quel giudizio di primo grado e aver dato la disponibilità a presentare l'atto di appello, la professionista fece inutilmente decorrere il termine di sei mesi, decorrente dalla data del 18 novembre 2008 di pubblicazione della sentenza, previsto per l'impugnazione di tale provvedimento giudiziario.*

*È, perciò, alla data del xx 2009 che, resasi infedele ai propri doveri, l'imputata arrecò*





un irrimediabile nocumento agli interessi della propria assistita: risultando a tal fine chiaramente irrilevanti tanto le ulteriori assicurazioni in seguito date all'assistita "sull'esito positivo della procedura", trattandosi di condotta tenuta per celare un pregiudizio che si era già verificato, quanto gli ulteriori sviluppi verificatisi in sede di esecuzione immobiliare, rispetto ai quali non risulta accertata (e neppure formalmente contestata) la violazione di ulteriori specifici doveri professionali".

Corte di Cassazione, sez. VI Penale (pres. Di Stefano, rel. Aprile, sentenza n. 27907 del 23 settembre – 7 ottobre 2020

#### **falsificazione: illecito permanente**

Nel caso di illecito deontologico permanente, il momento iniziale di decorrenza della prescrizione deve essere riportato non già alla data di realizzazione del fatto illecito ma alla data di cessazione della condotta medesima (Nel caso di specie, il professionista aveva falsificato, in sede di iscrizione a ruolo, l'atto di citazione con inserimento di una vocatio in ius assente nella copia notificata alla controparte. In applicazione del principio di cui in massima, il dies a quo prescrizione è stato individuato nella data di conclusione del relativo giudizio).

Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Lamorgese), SS.UU, sentenza n. 24378 del 3 novembre 2020

#### **cumulo tra sanzioni penali e deontologiche e principio del ne bis in idem**

La doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa per l'identico fatto, è conforme a Costituzione nonché ai principi della convenzione CEDU sicché non viola il divieto di bis in idem, stante la diversa natura ed i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare, nel quale ultimo il bene tutelato è l'immagine della categoria, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti.

Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Crucitti), SS.UU, sentenza n. 24896 del 6 novembre 2020

#### **libero convincimento del giudice disciplinare**

Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Mancino), SS.UU, sentenza n. 25950 del 16 novembre 2020



#### **pregiudizialità penale, sospensione e prescrizione**

Con l'entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subito una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare "può" essere sospeso solo se ciò sia ritenuto "indispensabile", poiché esso "si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti". Stante la regola dell'autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l'obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

Il *dies a quo* per la prescrizione dell'azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizione ha inizio dalla data della cessazione della condotta.

Qualora il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato riguardi un fatto costituente reato per il quale sia stata esercitata l'azione penale, la prescrizione dell'azione disciplinare decorre soltanto dal passaggio





in giudicato della sentenza penale, anche se il giudizio disciplinare non sia stato nel frattempo sospeso.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Napoli), sentenza n. 171 del 16 dicembre 2019

### **i limiti della dialettica processuale**

Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell'atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell'adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell'art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente), va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l'esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti.

L'avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 n.cdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d'ira o d'agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione.

All'illecito deontologico di cui all'art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente) si applicano i seguenti principi di diritto: i) la valutazione della natura offensiva o sconveniente delle frasi utilizzate non deve fermarsi alla superficie del passaggio difensivo incriminato, ma deve penetrarne la sostanza al di là della sua resa letterale; ii) il criterio fondamentale per valutare la liceità delle espressioni vietate è quello della loro attinenza alla difesa, specie se sconvenienti ma non direttamente offensive; iii) la responsabilità e quindi la determinazione della sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento, va valutata tenendo conto dei fatti complessivamente valutati e non il singolo episodio oggetto di indagine, avulso dal contesto in cui si è verificato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza n. 180 del 19 dicembre 2019

### **corrispondenza riservata**

La norma deontologica di cui all'art. 48 cdf (già art. 28 codice previgente) è stata dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi potessero dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione professionale, specie allorché le comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o consapevolezze di torti ovvero proposte transattive. Ciò al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione che per contro sono alla base dell'attività legale. Di tal che il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un

principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, quali che siano gli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente; mentre, il secondo, deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato. La norma, peraltro, non è posta ad esclusiva tutela del legale emittente, ma anche all'attuazione della sostanziale difesa dei clienti che, attraverso la leale coltivazione di ipotesi transattive, possono realizzare una rapida e serena composizione della controversia.

L'art. 48 Cod. deont. (già art. 28 codice previgente) ha inteso porre in via assoluta il divieto di produrre in giudizio corrispondenza tra professionisti espressamente qualificata riservata, a prescindere dal suo contenuto, prevedendo, a complemento del precetto, il divieto di produzione quando, pur in difetto dell'espressa qualificazione in termini di riservatezza, la corrispondenza riporti proposte transattive scambiate con i colleghi.

Il divieto di produrre la corrispondenza riservata scambiata con il collega (art. 48 cdf, già art. 28 codice previgente) non può essere aggirato richiedendo al Giudice di ordinare alla controparte l'esibizione di un documento della cui esistenza e del cui contenuto si aveva





avuta notizia in via riservata da collega avversario.

L'avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità (art. 7 cdf) (Nel caso di specie, l'avvocato aveva prodotto in giudizio la corrispondenza riservata per un asserito "errore della propria segretaria nella collazione del fascicolo").

Per l'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l'atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità (Nel caso di specie, l'avvocato aveva prodotto in giudizio la corrispondenza riservata "per mero errore nella formazione del fascicolo").

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza n. 181 del 19 dicembre 2019

### **limiti dei doveri di fedeltà e difesa**

Il dovere di fedeltà nei confronti del cliente e quello di difesa impongono all'avvocato un impegno totale a favore della parte assistita, ma l'ampiezza di tale dovere non può sconfinare nell'illecito.

L'intenzionale violazione delle preclusioni processuali, finalizzata a ledere il principio del contraddittorio ed il diritto

di difesa, costituisce comportamento contrario ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza, sanzionabile con applicazione analogica dell'art. 50 cdf che disciplina il "Dovere di verità" (Nel caso di specie, l'avvocato aveva depositato in giudizio un documento solo con la comparsa conclusionale, ammettendo che la tardiva produzione documentale non era dovuta a negligenza, bensì quale vero e proprio "stragemma per impattare ed attirare l'attenzione del giudice in modo dirompente ai fini del giudizio" in quanto tesa a "provare la falsità dei testi di controparte". In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi tre).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Vannucci), sentenza n. 188 del 19 dicembre 2019

### **praticanti**

Destinatari delle norme deontologiche non sono solo gli avvocati ma anche i praticanti, ex art. 42 L. 247/2012 e 57 r.d. n. 37/34, a nulla rilevando che i medesimi svolgano o meno il patrocinio e non siano iscritti all'albo ma nel registro speciale dei praticanti; il loro status, infatti, si presenta preliminare a quello dell'avvocato e pertanto sono anch'essi assoggettabili alle norme deontologiche e al potere disciplinare del Consiglio territoriale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Di Campi), sentenza n. 193 del 19 dicembre 2019

### **omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti**

L'avvocato ha l'obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l'eventuale ritardo nell'adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Virgintino), sentenza n. 194 del 19 dicembre 2019

### **minaccia di azioni alla controparte**

L'art. 65 cdf (già art. 48 codice previgente) ha come ratio quella di temperare le esigenze di difesa dell'assistito con il necessario rispetto dell'altrui libertà di determinazione. Infatti, sebbene possa il difensore intimare alla controparte di adempiere sotto comminatoria di sanzioni, istanze o denunce, tale condotta non può assumere il carattere di minaccia di azioni o iniziative sproporzionate e vessatorie, specie se esclusivamente volte ad intimidire la controparte prefigurandole, in estremo dettaglio, conseguenze nefaste, tanto più se giuridicamente infondate o improbabili (Nel caso di specie, l'avvocato inviava una diffida di pagamento alla controparte, "minacciando, in caso di inadempimento, la presentazione di una denuncia-querela alla Procura della Repubblica", avvertimento ritenuto minatorio avuto riguardo alle circostanze concrete).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pasqualin), sentenza n. 200 del 30 dicembre 2019





## domanda di cancellazione e pendenza disciplinare

Dal giorno dell'invio degli atti al CDD e fino alla definizione del procedimento disciplinare opera il divieto di cancellazione dall'albo, elenco o registro forense (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penult. co., RDL n. 1578/1933), salvo eccezioni(\*), al fine di evitare che l'iscritto possa sottrarsi alle responsabilità disciplinari (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l'Ordine nei soli confronti dei propri iscritti). Nel rispetto di tale ratio, poiché la trasmissione dell'esposto al CDD non è istantanea ma presuppone il compimento di una serie di atti necessari (l'invito all'iscritto a presentare deduzioni difensive al CDD e la redazione di una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell'incolpato da trasmettere unitamente all'esposto), non osta all'operatività del divieto in parola la semplice materiale presentazione, nelle more, della domanda di cancellazione (che a sua volta impone adempimenti procedurali), rilevando piuttosto il momento della relativa trattazione da parte del COA.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Savi), sentenza n. 207 del 30 dicembre 2019

(\*) Cfr., da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Di Campli), sentenza n. 193 del 19 dicembre 2019, secondo cui il divieto in parola non trova applicazione: a) nelle ipotesi di sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero perdita dei requisiti di legge necessari per l'iscrizione (art. 17, commi 1 e 2), non-

ché b) nell'ipotesi di esercizio da parte dell'Ordine del potere-dovere di annullamento d'ufficio dell'iscrizione stessa per mancanza *ab origine* di uno dei requisiti *de quibus* (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012). Sull'estensione del divieto di cancellazione anche alle ipotesi di trasferimento ad altro COA, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 123.

## conflitto d'interessi

Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf, già art. 37 codice previgente) risponde all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l'apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell'esercizio professionale e l'affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l'alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell'immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente:

1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l'eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall'obbligo di astenersi dal prestare la propria attività;

2) poiché si intende evitare

situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato, perché si verifichi l'illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l'assenza di danno effettivo (*Nel caso di specie, l'avvocato aveva assunto la difesa del fratello in due giudizi pendenti nei confronti di un proprio cliente in costanza di rapporto professionale con quest'ultimo*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza n. 206 del 30 dicembre 2019

## L'inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

Il comportamento dell'avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Del Paggio, rel. Vannucci), sentenza n. 34 del 25 febbraio 2020

L'inadempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio





della professione forense derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza configura automaticamente illecito disciplinare (art. 26 cdf), mentre l'inadempimento delle obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di assolvere ai propri doveri professionali (art. 64 cdf).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Allorio, rel. Gaziano), sentenza n. 35 del 25 febbraio 2020

id.: Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza n. 36 del 25 febbraio 2020

### **segretezza, riservatezza e indebite pressioni**

Il rapporto tra professionista e cliente è caratterizzato dal dovere di segretezza e riservatezza nonché dalla puntuale osservanza dei principi deontologici tra i quali la lealtà e la correttezza, sicché costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che riveli l'insolvenza del proprio cliente a terzi, di cui il cliente stesso abbia una qualche soggezione, affinché facciano pressione per il pagamento del suo compenso professionale (*Nel caso di specie, l'avvocato aveva scritto al superiore gerarchico del proprio ex cliente, un sottufficiale dell'esercito, che non aveva onorato una sua parcella. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura*).

Il dovere di segretezza e riservatezza non cessa alla conclusione dell'incarico ma persi-

ste anche dopo la conclusione dello stesso.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza n. 37 del 25 febbraio 2020

### **somme del cliente trattenute**

L'avvocato può trattenere somme a titolo di compenso solo con il consenso specifico ed espresso (quindi consapevole e mai per *facta concludentia*) del cliente (art. 31 cdf, già art. 44 cod. prev.), fatto comunque sempre salvo l'obbligo di rendiconto.

L'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 cdf, già art. 44 codice previgente), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l'esatto contenuto dell'obbligazione), che può appunto costituire ipotesi di lecita compensazione, senza tuttavia far venir meno il dovere di rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e dettagliato proprio in virtù della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 41 del 25 febbraio 2020

### **riunione con inganno**

E' contrario ai doveri di lealtà e correttezza introdurre artatamente estranei ad una riunione con un collega, mentendo sull'identità del terzo stesso (*Nel caso di specie, l'avvocato aveva fatto partecipare all'incontro una grafologa, presentandola come praticante di studio*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Del Paggio, rel. Tinelli), sentenza n. 45 del 27 maggio 2020

### **circolare n. 7 del 29 settembre 2020: comunicazioni e notificazioni esclusivamente per via telematica**

Il comma 1-ter, all'art. 3 del d.l. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. 70/2020 ha novellato l'articolo 16, comma 4, del d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, in legge 221/2012, estendendo anche ai giudizi celebrati innanzi al Consiglio nazionale forense la regola per cui le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria vadano effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti.

Si rammenta che l'art. 16 del d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, in legge 221/2012 al successivo comma 6 prevede che «*le notificazioni e le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario*» e che il comma 8 prevede che «*quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non impu-*



tabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'art. 136, terzo comma, e gli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile».



## LA GIURISPRUDENZA DEL CDD DI BOLOGNA

Viola gli artt. 9, 10, 30 comma 1 e 2, 31 comma 1 e 2 e 29 commi 6 e 7 CDF l'avvocato che si fa bonificare, sul proprio conto, dalla controparte senza l'autorizzazione della propria assistita, ed all'insaputa della stessa, una ingente somma di danaro costituente l'esecuzione di transazione conclusa tra le parti e poi la **trattiene** anche successivamente alla richiesta di consegna formulata dalla propria assistita opponendo propri asseriti crediti professionali nei di lei confronti.

(pres. e rel. Spezia), decisione n. 1 dell'11 dicembre 2015 - sospensione di un anno

Il professionista che **falsifichi** documenti e addirittura provvedimenti giurisdizionali, ovvero se ne avvalga consapevolmente, pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l'ordinamento, la società e il prestigio dell'intera classe forense (*Nella specie, l'avvocato aveva creato falsi provvedimenti giuri-*

*sdizionali della Corte di Appello, che aveva consegnato al terzo pignorato e al creditore procedente ottenendo così la sospensione dell'efficacia esecutiva del pignoramento; creava altresì ulteriori provvedimenti giurisdizionali in copia conforme nonché false relazioni di notifica).*

(pres. Gentili, rel. Gulieri), decisione n. 1 del 22 febbraio 2016 - sospensione di tre anni

Viola l'art. 42 CD previgente e l'art. 33 comma 2 CDF, l'avvocato che subordina al pagamento delle proprie competenze la **restituzione** al cliente degli atti e dei documenti di causa.

(pres. Gonelli, rel. Mattioli), decisione n. 8 del 25 ottobre 2016 - avvertimento

Viola l'art. 3 commi 2 e 3 della L. 247/2012, nonché gli artt. 9 commi 1 e 2, 23 commi 3 e 5, 63 comma 1 e 64 comma 2 CDF, l'avvocato che detiene e mette in circolazione, anche in concorso con il suo assistito, **banconote contraffatte**.

(pres. Panni, rel. Pantanali), decisione n. 19 dell'11 novembre 2016 - sospensione di due anni

Viola i doveri di lealtà e correttezza e di colleganza di cui, rispettivamente, agli artt. 19 e 45 comma 1 e 2 CDF, l'avvocato che **omette di informare** tempestivamente il collega a cui subentra nella difesa penale.

(pres. Panni, rel. Pantanali), decisione n. 20 dell'11 novembre 2016 - avvertimento

Viola gli artt. 19 e 43 comma

1 CDF, l'avvocato che non provvede al **pagamento** delle spettanze del collega di altro foro, da lui stesso incaricato quale proprio **domiciliatario** (*nella specie, peraltro, spettanze mai contestate e purtuttavia mai saldate, nonostante i propositi da ultimo manifestati pure avanti il Consigliere Istruttore*).

(pres. Panni, rel. Pagliarani), decisione n. 22 dell'11 novembre 2016 - censura

(In senso conforme: CDD BO decisioni n. 82/2017 e 67/2018).

Viola i doveri di diligenza e di **adempimento** del mandato (artt. 8 e 38 CD previgente), di informazione (art. 40 CD previgente), e di restituzione della documentazione (art. 42 CD previgente), l'avvocato che, non avendo svolto l'incarico affidatogli, comunica invece al cliente che la causa aveva avuto esito positivo e invia atto di precetto nel quale indica una sentenza che nulla aveva a che fare con l'incarico conferito.

(pres. Gonelli, rel. Farolfi), decisione n. 9 del 14 novembre 2016 - sospensione di sei mesi

Viola l'art. 5 CD previgente e art. 9 CDF, l'avvocato che **fornisce e propala notizie** acquisite durante l'espletamento del proprio mandato difensivo rivelando le circostanze di tempo e di luogo dell'arresto nonché il contenuto degli interrogatori resi dai propri assistiti a terzi così aiutandoli ad eludere le investigazioni in corso delle Autorità.

(pres. Peccenini, rel. Rigosi), decisione n. 12 del 28 novembre 2016 - sospensione di sei mesi



Viola l'art. 38 comma 1 CDF, l'avvocato che promuove un giudizio civile nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione, omettendo di dargliene **preventiva comunicazione** per iscritto, salvo che l'avviso stesso possa pregiudicare il diritto da tutelare.

(pres. e rel. Pastorelli), decisione n. 23 del 28 novembre 2016 - avvertimento

Viola gli artt. 1 e 10 CDF l'avvocato che, nell'esercizio della sua attività professionale, **trattiene** per oltre cinque anni le **somme** versategli dalla controparte.

(pres. Gentili, rel. Ghirardi), decisione n. 1 del 10 gennaio 2017 - sospensione di cinque mesi

Viola l'art. 40 CD previgente (nonché gli artt. 6, 7 e 8 CD previgente) l'avvocato che **non informa** prontamente il cliente sullo svolgimento del mandato affidatogli e non compie le attività utili ad evitare la decorrenza del termine funzionale alla proposizione dell'appello.

(pres. Vecchi, rel. Abbate), decisione n. 6 del 6 febbraio 2017 - sospensione di un mese

Viola l'art. 5 CD previgente per non aver tenuto una condotta ispirata ai doveri di probità, dignità e decoro, l'avvocato che **falsifica la firma** del proprio assistito, nonché certifica l'autenticità, commettendo in tal modo anche un fatto penalmente rilevante.

(pres. Vecchi, rel. Abbate), decisione n. 8 del 6 febbraio

2017 - censura

Viola gli artt. 5 e 15 CD previgente (art. 9 e 16 CDF) l'avvocato che dopo aver percepito acconti emette le relative **fatture** a distanza di mesi o addirittura anni, per di più solo dopo la revoca del mandato.

(pres. Gonelli, rel. Pagliarani), decisione n. 17 del 27 marzo 2017 - censura

Viola l'art. 30 comma 2 CDF (art. 41, canone 1 CD previgente) l'avvocato che **trattiene** oltre il tempo strettamente necessario, le **somme** spettanti al cliente (*nella specie, si trattava dell'importo ricevuto dalla controparte in esecuzione di una sentenza di condanna*).

(pres. Gonelli, rel. Mattioli), decisione n. 25 del 27 marzo 2017 - sospensione di quindici mesi

L'esercizio della professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi attività di **lavoro subordinato**, anche a tempo parziale o determinato, salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici (*Nella specie trattavasi di un rapporto di lavoro dipendente con un Consorzio*).

(pres. Monaldi, rel. Pagliarani), decisione n. 34 del 10 aprile 2017 - avvertimento

Viola i doveri di dignità e decoro (art. 5. CDF), correttezza (art. 6 CDF) e colleganza (art. 22 CDF) l'avvocato che **omette di riscontrare** una lettera di un collega nonostante numerosi solleciti.

(pres. Spezia, rel. Spezia), decisione n. 36 del 23 giugno 2017 - avvertimento

Viola i doveri di probità (art. 5 CDF), correttezza (art. 6 CDF), fedeltà (art. 7 CDF), diligenza (art. 8 CDF), adempimento fiscale e previdenziale (art. 15 CDF), informazione (art. 40 CDF), corretta gestione del denaro altrui e rendiconto (art. 41 CDF), restituzione di documenti (art. 42 CDF) nonché il divieto di indebita compensazione (art. 44 CDF) l'avvocato che

a. omette di riferire di avere direttamente incassato le spese di soccombenza e di avere **trattenuto** i relativi importi senza fornire alcun rendiconto al proprio cliente e senza dare riscontro alle numerose richieste di appuntamento e di chiarimenti rivolte dal proprio assistito;

b. omette di procedere alla regolare **fatturazione** dei compensi ricevuti;

c. omette di **restituire**, nonostante le richieste del cliente, la documentazione ricevuta per l'espletamento dell'incarico professionale.

(pres. Spezia, rel. Ricci), decisione n. 37 del 23 giugno 2017 - sospensione di due mesi

Viola gli artt. 16 comma 3 e 70 comma 4 CDF l'avvocato che omette il pagamento della **tassa di iscrizione** al competente Ordine.

(pres. Rigosi, rel. Piva), decisione n. 45 del 21 settembre 2017 - censura

Viola l'obbligo di provvedere all'adempimento delle **obbligazioni assunte nei confronti**





**dei terzi** (l'art. 64 CDF – già art. 59 CD previgente) l'avvocato che si sottrae ad esso in modo reiterato e grave per l'entità degli importi dovuti in forza di sentenza definitiva.

(pres. Panni, rel. Panni), decisione n. 47 del 25 settembre 2017 - sospensione di due mesi

Viola i doveri di lealtà, correttezza e colleganza (artt. 19 e 45 CDF) l'avvocato che, essendo subentrato quale nuovo difensore, omette di **informare tempestivamente il collega** precedentemente incaricato dell'avvenuta revoca dell'incarico, cosicché quest'ultimo proseguiva nella propria attività difensiva; nonché omette di attivarsi affinché venissero soddisfatte le prestazioni svolte dal collega cui era subentrato.

(pres. Panni, rel. Pantanali), decisione n. 51 del 25 settembre 2017 - avvertimento

Incorre in violazione deontologica l'avvocato che **trattenga la somma** inviata da controparte soccombente in un giudizio promosso dal cliente senza che ne ricorrano le condizioni previste all'art. 41 CD previgente (ora, art. 30 CDF), quanto meno per la somma capitale liquidata a favore del cliente ed, inoltre, viola l'art. 44 CD previgente (ora, art. 31 CDF), compensando in modo improprio e senza il consenso della parte assistita somme ricevute dalla stessa con somme liquidate in sentenza a carico della controparte.

(pres. Spezia, rel. Sandri), decisione n. 50 del 27 settembre 2017 - sospensione di un anno

Viola gli artt. 5 comma 1 (dovere di probità), 6 (dovere di

lealtà e correttezza), 7 (dovere di fedeltà), 8 (dovere di diligenza), 41 CD previgente (artt. 9, 12 e 30 CDF) l'avvocato che, nella sua qualità di amministratore di sostegno, **prelevi** dal libretto intestato al beneficiario **somme ingiustificate** e comunque non autorizzate dal Giudice tutelare, quand'anche a preteso titolo di rimborso spese.

(pres. Gentili, rel. Gonelli), decisione n. 56 del 23 ottobre 2017 - sospensione di diciotto mesi

Viola gli artt. 9, 16, 27 e 29 CDF l'avvocato che, in plurime occasioni, riceva dai propri clienti rilevanti anticipi **senza svolgere** l'attività professionale richiesta, **né fornire** agli stessi alcuna informazione e, peraltro, **senza emettere** i relativi documenti fiscali.

(pres. e rel. Donelli), decisione n. 80 del 27 novembre 2017 - sospensione di quattro mesi

Costituisce violazione dei doveri professionali il **mancato, ritardato o negligente** compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita (*Nel caso di specie, pur avendone ricevuto espresso mandato, l'avvocato aveva tuttavia omissis di proporre appello avverso la sentenza, che diventava pertanto irrevocabile*).

(pres. Peccenini, rel. Peracino), decisione n. 77 del 4 dicembre 2017 - censura

Contravviene ai doveri di probità, dignità e decoro, posti dall'art. 9 CDF (art. 5 CD previgente), l'avvocato che, anche

in concorso con altri, ponga in essere plurime **certificazioni ideologicamente false**, attestanti di essere portatore di un grave handicap fisico condizionante la riduzione della capacità di deambulazione ai fini di ottenere il rilascio del contrassegno per invalidi.

(pres. Peccenini, rel. Renzini), decisione n. 79 del 4 dicembre 2017 - censura

Viola il dovere di puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui, l'avvocato che **trattiene** oltre il tempo strettamente necessario, le **somme** spettanti al cliente (*nella specie, trattavasi dell'importo ricevuto a titolo del risarcimento del danno*).

(pres. Monaldi, rel. Pantanali), decisione n. 66 dell'11 dicembre 2017 - sospensione di due mesi

Viola gli artt. 9, 4 comma 2 e 36 CDF l'avvocato che assume **incarichi** professionali durante il **periodo di sospensione** (nella specie, a tempo indeterminato ex art. 29, comma 6, Legge n. 247/2012).

(pres. Peccenini, rel. Pantanali), decisione n. 67 dell'11 dicembre 2017 - sospensione di sei mesi

Viola gli artt. 9, 11, 12, 14 e 26 commi 1 e 3 CDF (corrispondenti agli artt. 5, 6, 35, 8, 12 e 38 CD previgente) l'avvocato che **non adempie al mandato** ricevuto e accettato, ritardando per anni il compimento del proprio lavoro e chiedendo continue proroghe accompagnate da inutili promesse, mai mantenute.

(pres. Peccenini, rel. Panni), decisione n. 75 dell'11 dicem-



Viola i doveri di **diligenza** (art. 8 CDF 1991), di corretto **adempimento** del mandato (art. 38 CDF 1997) e d'**informazione** (art. 40 CDF 1997), l'avvocato che omette di presenziare all'udienza di discussione della causa affidatagli, di informare il cliente dell'esito della controversia, suggerendogli poi di non ritirare una notifica a lui inoltrata personalmente, così esponendolo a subire gli atti esecutivi conseguenti al passaggio in giudicato della sentenza; infine, di essersi poi reso irreperibile, in tale modo pregiudicando gli interessi del cliente.

Viola i doveri di adempimento del mandato professionale ricevuto (art. 26 CDF), l'avvocato che, avendo ricevuto mandato di presentare istanza di conversione ex art. 495 c.p.c. di un pignoramento, depositava solo parte (un quinto) della somma consegnatagli a tale fine dal cliente, insufficiente per l'accoglimento dell'istanza, e per non aver provveduto alla notifica della medesima ai creditori nei termini prescritti, così determinandone il rigetto, con conseguente pregiudizio per il cliente.

Viola l'art. 30 CDF l'avvocato che **trattiene** parte della somma consegnatagli dal cliente, anziché versarla in Cancelleria all'atto della presentazione dell'istanza di conversione del pignoramento.

(pres. Monaldi, rel. Pagliarini), decisione n. 23 del 22 gennaio 2018 - radiazione

Viola il divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti (art. 21 CDF) l'avvocato che utilizza il titolo professionale di Avvocato sta-

bilito mediante l'invio di e-mail in Italia riportante l'abbreviazione "Avv. S.", senza possedere tale abilitazione per non aver presentato la relativa richiesta e che pubblica in un sito web il proprio profilo professionale nel quale si dichiara, contrariamente al vero, di essere "abilitato e profisso in Italia", con tali abbreviazioni equivocate e non veritiere anche ingenerando nei terzi l'affidamento della sussistenza di un titolo professionale in realtà non conseguito e dunque inesistente.

(pres. Monaldi, rel. Mariani), decisione n. 10 del 5 febbraio 2018 - censura

nota:

In senso conforme:

- Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 12 settembre 2018, n. 104 (l'avvocato usava l'abbreviazione "Av.");

- Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 26 settembre 2014, n. 115 (l'avvocato stabiliva le abbreviazioni "Avv. S." e "Avv. Stab.");

- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 20 marzo 2014, n. 41 (il praticante avvocato usava l'abbreviazione "p. Avv.");

Viola gli artt. 5 e 59 del vigente Codice Deontologico (oggi art. 9, comma 2 e art. 63 comma 1 CDF) l'avvocato che omette di adempiere ad **obbligazioni nei confronti di terzi**, nella specie al pagamento di spese condominiali e canoni di locazione (nel caso, per oltre € 10.000,00) e non adempie alla obbligazione di pagamento derivante dalla compravendita di una autovettura ed altre obbligazioni per il rimborso delle

spese di studio di sua competenza.

(pres. Vecchi, rel. Vecchi), decisione n. 25 del 12 marzo 2018 - sospensione di sei mesi

Viola l'art. 36, 1 comma CDF, l'avvocato che, durante il **periodo di sospensione** disciplinare, svolge **attività** professionale (nella specie, l'incaricato aveva depositato telematicamente le memorie ex art. 183 6 comma c.p.c., in periodo di sospensione).

(pres. Chierici, rel. di Francia), decisione n. 69 del 2 luglio 2018 - censura

Viola il dovere di puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui, l'avvocato **che trattiene** oltre il tempo strettamente necessario, le **somme** spettanti al cliente (nella specie, trattavasi dell'importo ricevuto a titolo del risarcimento del danno).

(pres. Vecchi, rel. Amaduzzi), decisione n. 70 del 24 settembre 2018 - radiazione

Viola i doveri di lealtà, e correttezza (art. 6 CDF) e di colleganza (art. 22 CDF) l'avvocato che invita controparte presso il proprio studio per sottoscrivere, all'insaputa del difensore, un accordo di conciliazione sindacale a definizione della controversia, omettendo di **informare il collega avversario**, che ne viene a conoscenza solo successivamente (nella specie, all'udienza successiva).

(pres. Vecchi, rel. Turco), decisione n. 78 del 24 settembre 2018 - avvertimento



Merita la radiazione l'avvocato che nell'esplicazione -perlomeno iniziale- di un asserito incarico professionale costringe la propria assistita a versargli una ingente somma di denaro (nella specie, € 200.000,00) con la **minaccia** di diffondere fotografie che la ritraevano nuda.

(pres. Chierici, rel. Donelli), decisione n. 76 del 9 novembre 2018 - radiazione

Viola l'art. 30 CDF (gestione denaro altrui) l'avvocato che **trattiene somme** erogate dalla compagnia assicurativa destinate ai propri assistiti, e l'art. 27 CDF per non avere riferito ai propri assistiti lo svolgimento della pratica ed in particolare sulle proposte risarcitorie formulate dalla compagnia assicurativa.

(pres. Chierici, rel. di Francia), decisione n. 87 del 9 novembre 2018 - sospensione di due anni

Viola gli artt. 9, 10, 12, 26 n. 3 e 27 n. 6 CDF (essendo venuto meno al dovere di lealtà, correttezza, diligenza e fedeltà) l'avvocato che omette, senza giustificato motivo, di adempiere al **mandato** professionale, venendo altresì meno all'obbligo di **informazione** al cliente.

(pres. Monaldi, rel. Pastorelli), decisione n. 90 del 26 novembre 2018 - sospensione di due mesi

Viola gli artt. 9, 10, 24, 61 e 68 CDF l'avvocato che assiste e difende più soggetti in aperto o potenziale **conflitto di interessi** tra esse, ovvero che svolge la funzione di arbitro in un procedimento tra un ex cliente ed una parte ancora assistita dal collega di studio.

(pres. Rigosi, rel. Piva), decisione n. 86 del 17 dicembre 2018 - sospensione di sei mesi

Viola i doveri di lealtà, correttezza e diligenza di cui agli artt. 6 e 8 CD previgente (art. 9 e 12 CDF), di puntualità e diligenza nella gestione del danaro altrui, art. 41 CD previgente (art. 30 CDF) l'avvocato che direttamente incassa e indebitamente **trattiene** l'importo spettante al cliente, relativo al risarcimento del danno conseguente ad un sinistro, senza informare il cliente.

(pres. Vecchi, rel. Amaduzzi), decisione n. 57 del 24 settembre 2018 - sospensione di tre anni

Viola l'art. 28 CD previgente (art. 48 CDF), l'avvocato che produce in giudizio e riporta in atti la **corrispondenza** con un collega di controparte che conteneva **proposte transattive**; viola l'art. 22 CD previgente (art. 38 CDF), l'avvocato che presenta una domanda di risarcimento danni nei confronti del collega di controparte per fatti attinenti all'esercizio della professione senza dargliene preventiva comunicazione per iscritto.

(pres. Peccenini, rel. Panni), decisione n. 60 del 26 novembre 2018 - censura

Viola l'obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni **assunte nei confronti dei terzi** (l'art. 64 CDF – già art. 59 CD previgente) l'avvocato che si sottrae ad esso in modo reiterato e grave per l'entità degli importi dovuti in forza di sentenza definitiva (*Nel caso si specie, l'incolpato aveva omesso di retribuire per l'attivi-*

*tà professionale svolta, il proprio difensore in un procedimento penale rendendosi irreperibile presso il proprio studio e la propria abitazione, costringendo il difensore stesso ad agire giuridicamente per l'ottenimento della liquidazione del proprio onorario a carico dello Stato).*

(pres. Vecchi, rel. Zauli), decisione n. 44 del 13 luglio 2018 - sospensione di un anno

Viola gli artt. 5 e 15 CD previgente (art. 29 comma 3 CDF) l'avvocato che non emette il prescritto **documento fiscale** per ogni somma ricevuta.

(pres. Rigosi, rel. Arnò), decisione n. 39 del 26 giugno 2018 - avvertimento

Viola i doveri di cui agli artt. 9, 10, 12 e 26 CDF l'avvocato che, dopo aver interposto appello avverso la sentenza del Tribunale penale non pone in essere quanto necessario per poter fare eseguire al proprio assistito possibili misure alternative alla detenzione, con gravissime conseguenze per il suo assistito e per aver **falsamente rappresentato** al proprio assistito di aver posto in essere rimedi non conferenti e di non averli neppure posti in essere.

(pres. Peccenini, rel. Piva), decisione n. 31 del 28 maggio 2018 - censura

Viola l'art. 9 CDF l'avvocato che **trattiene** indebitamente somme che dovevano essere restituite all'assistito, nonché l'art. 30 comma 1 e 2 CDF, per non avere gestito con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita e non avere mai specificato quale parte di dette somme a lui consegnate fosse





destinata alla definizione del rapporto debitorio dell'assistito;

Viola l'art. 29 comma 2 CDF, l'avvocato che non tiene la **contabilità** o quantomeno non rende alla parte assistita una **nota dettagliata** delle spese sostenute oltre che degli acconti ricevuti e per avere di fatto condizionato la restituzione della somma a lui consegnate alla presenza di "fondi" nel proprio conto corrente.

(pres. Rigosi, rel. Ricci), decisione n. 27 del 19 aprile 2018 - sospensione di otto mesi

Viola gli artt. 5, 6 e 48 canone I CD previgente (artt. 9 e 65, comma 2, CDF) l'avvocato che **convoca** presso il proprio studio le controparti, al fine di far loro sottoscrivere un riconoscimento di debito a favore del proprio cliente, omettendo di avvisarle della facoltà di essere accompagnate da un legale di fiducia.

(pres. Spezia, rel. Spiotta), decisione n. 26 del 20 marzo 2018 - avvertimento

L'art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) vieta al professionista, che abbia **congiuntamente assistito i coniugi** o i conviventi *more uxorio* in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l'altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d'interessi, non richiedendosi specificatamente l'utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma *de qua* non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l'attività nella più ampia definizione

di assistenza, per l'integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l'incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.

(pres. Benini, rel. Donelli), decisione n. 4 del 14 gennaio 2019 - censura

Viola i doveri deontologici di adempimento previdenziale e fiscale l'avvocato che, pur intimato con cartella esattoriale, non provvede al **pagamento alla Cassa Forense** dell'importo iscritto a ruolo.

(pres. di Francia, rel. Colliva), decisione n. 9 del 7 marzo 2019 - censura

Viola gli artt. 9 e 29 n. 8 del Codice Deontologico previgente l'avvocato che chiede il pagamento di compensi (nella specie, superiori a € 10.000,00) ad un cliente per prestazioni in relazione alle quali il cliente stesso era stato ammesso al **gratuito patrocinio**.

(pres. Gennari, rel. Piva), decisione n. 32 del 3 giugno 2019 - sospensione di sei mesi

Viola l'art. 50, comma 5 del Codice Deontologico (dovere di verità) l'avvocato che omette di **dichiarare**, nell'atto introduttivo del giudizio, l'avvenuto **decesso dell'attore**, fatto suscettibile di essere assunto come presupposto di un provvedimento del Tribunale adito.

(pres. di Francia, rel. Vecchi), decisione n. 49 del 3 giugno 2019 - sospensione di due mesi

Viola art. 5, canone 2 del Codice Deontologico previgente, l'avvocato che contravviene

alla legge penale con comportamenti non colposi, **sottraendo** un prodotto di modesto valore all'interno di un ipermercato e per avere usato **violenza** al fine di assicurarsi l'impunità (nella specie, aveva sferrato una ginocchiata ai genitali di una guardia giurata ed una gomitata al torace del responsabile della sicurezza: fatti accertati in via definitiva in sede penale).

(pres. Anceschi, rel. Calistro), decisione n. 47 del 17 giugno 2019 - sospensione di un anno

Viola i doveri di correttezza, lealtà, dignità e decoro di cui all'art. 5 CD previgente (art. 9 CDF) e art. 22 CD previgente (art. 38 CDF), l'avvocato che **registra** a insaputa di un collega e senza averne comunque acquisito il consenso, le conversazioni intercorse con il medesimo.

(pres. Spezia, rel. Spezia), decisione n. 63 del 8 ottobre 2018 - avvertimento

*nota:*

Per l'estensione del divieto all'ipotesi di telefonata in **viva voce** alla presenza di terzi, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabria), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 7

Viola gli artt. 5, 20 e 56 del Codice Deontologico Forense all'epoca dei fatti (fatti che risultano ancora oggi deontologicamente rilevanti ai sensi degli articoli 9 e 63 del Codice Deontologico oggi vigente) l'avvocato che utilizza **frasi a contenuto denigratorio e razzista**, lesive della dignità e del decoro della categoria e per averle pubblicate altresì **su Facebook**.

(pres. Peccenini, rel. Peracino), decisione n. 82 del 18 set-





tembre 2019 - censura

Viola l'art. 12 del previgente Codice Deontologico (ora, art. 14) l'avvocato che assume incarichi senza averne l'adeguata **competenza tecnica** (come, nella specie, risultante dalla motivazione della sentenza conclusiva del giudizio dal medesimo instaurato).

(pres. Benini, rel. Atti), decisione n. 63 del 3 ottobre 2019 - sospensione di due mesi

Viola l'art. 9 (doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza) del Codice Deontologico l'avvocato che chiede al cliente, a titolo di compenso per l'attività professionale relativa alla instaurazione di un giudizio civile, una **somma superiore a quella convenuta** nel preventivo.

(pres. Benini, rel. Atti), decisione n. 63 del 3 ottobre 2019 - sospensione di due mesi

Commette le infrazioni di cui agli artt. 19 e 71 comma 1 l'iscritto che non dichiara al COA di appartenenza il perdurare della insussistenza di **cause di incompatibilità**.

(pres. Peccenini, rel. Pastorelli), decisione n. 87 del 28 ottobre 2019 - avvertimento

La libertà che viene riconosciuta alla difesa della parte non può mai tradursi in una licenza ad utilizzare **espressioni sconvenienti e offensive** nella dialettica processuale, con le altre parti, il giudice o i terzi, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro (*Nel caso di specie,*

*l'avvocato aveva utilizzato l'espressione "...chi ha il piacere di mandarla affa..."*).

(pres. Anceschi, rel. Anceschi), decisione n. 91 del 21 novembre 2019 - censura

L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. In particolare, il dovere di competenza di cui all'art. 14 cdf (già, art. 12 codice previgente) -che costituisce il presupposto **dell'obbligo di aggiornamento professionale** previsto dall'art. 15 cdf (ora, 13 codice previgente)- ha la finalità di garantire la parte assistita che l'accettazione dell'incarico da parte dell'avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell'iscritto all'albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale (*Nella specie erano stati conseguiti 15 crediti formativi a fronte del 75 previsti dalla normativa vigente all'epoca*).

(pres. Rigosi, rel. Piva), decisione n. 3 del 4 febbraio 2020 - censura

Commette l'infrazione di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 10 del codice deontologico previgente, l'iscritto che dopo aver ottenuto in visione, quale difensore, il fascicolo relativo tra proce-

dimento penale, **si appropria** al fine di sottrarli, di alcuni atti contenuti nello stesso, tra cui l'atto di sua nomina a difensore con **firma falsificata** dallo stesso difensore, condotta per cui ha successivamente subito la condanna penale definitiva a nove mesi di reclusione per il reato di "violazione aggravata e continuata della pubblica custodia di cose" (art. 81, 351 e 61 n. 2 c.p.).

(pres. Vecchi, rel. Bertani), decisione n. 6 del 15 gennaio 2020 - sospensione di due anni e dieci mesi

Commette le infrazioni di cui all'art. 9 comma 2 e 36 comma 1 CDF l'iscritto che **esercita abusivamente la professione** in violazione di un divieto disposto dall'Autorità Giudiziaria. (*Nella specie l'avvocato aveva assunto varie difese sia in sede stragiudiziale, sia in sede giudiziale civile, sia penale*).

(pres. Bozzi, rel. Piccoli), decisione n. 9 del 10 febbraio 2020 - sospensione di dodici mesi

Costituisce grave violazione deontologica il comportamento dell'iscritto che svolge la funzione di **testimone** alla celebrazione di un matrimonio civile **simulata** al fine di far ottenere ad uno dei coniugi un permesso di soggiorno.

Costituisce grave violazione deontologica il comportamento dell'iscritto che fornisce alle proprie praticanti **sostanze stupefacenti** (nella specie, acquistate da propri clienti).

(pres. Bozzi, rel. Bonatti), decisione n. 10 del 20 febbraio 2020 - sospensione di quattro anni





# note

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





Anno XXIX numero tre  
(ottantaseiesimo della serie)  
ottobre 2020

Questo numero usa i caratteri



*stile geometrico senza grazie*  
Monotype Imaging - 1991

*per l'inserto, carattere aggraziato*  
American Type Founders - 1894

*(non sono*

*neanche parenti)*



*in copertina e nell'inserto*  
Paolo Uccello  
monumento equestre a Giovanni Acuto  
Firenze santa Maria del Fiore

progetto grafico di **Alessandro Riccomini** - stampa **Cabiria**

